SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 11

16 Dicembre 1968

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

ABENANTE (BERTOLI, CHIAROMONTE, FERMARIELLO, PAPA): Perchè venga ristabilita la normalità nei cantieri edili di Torre del Greco (Napoli) (132) (risp. Bosco, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . . . *Pag.* 319

ABENANTE (BERTOLI, PAPA, FERMARIELLO): Iniziative della Circumvesuviana relative al collegamento del tronco sorrentino con quello nolano (705) (risp. Bo, *Ministro delle partecipazioni statali*) 320

ACCILI: Vertenza sindacale in atto presso lo stabilimento SIT-Siemens dell'Aquila (582) (risp. Bo, *Ministro delle partecipazioni statali*) 321

ALBARELLO: Assegnazione di cattedre e assunzioni a termine per i professori delle scuole medie (656) (risp. Scaglia, *Ministro della pubblica istruzione*) 322

ANDO': Trasferimento da Messina a Catania degli Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari (517) (risp. Ferrari-Aggradi, *Ministro delle finanze*) 322

ARGIROFFI: Carenza di personale presso l'Ufficio del registro di Polistena (Reggio Calabria) (657) (risp. Ferrari-Aggradi, *Ministro delle finanze*) 323

BALBO: Realizzazione di un poligono di tiro nella valle Stura (634) (risp. Gui, *Ministro della difesa*) 324

BALBO (ROBBA): Risoluzione relativa alla libertà degli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto (305) (risp. Restivo, *Ministro dell'interno*) 324

BALBO (VERONESI): Per una riforma del sistema di esazione dell'IGE per quanto riguarda il vino (587) (risp. Ferrari-Aggradi, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 326

BERGAMASCO (GERMANO', PREMOLI): Risoluzioni relative alla restaurazione di luoghi e complessi di interesse storico ed artistico (291) (risp. Scaglia, *Ministro della pubblica istruzione*) 326

BISORI: Per la sollecita liquidazione dei rimborsi dovuti dallo Stato alle aziende laniere (55) (risp. Ferrari-Aggradi, *Ministro delle finanze*) 326

BOANO: Raccomandazione relativa agli studi agronomici mediterranei (258) (risp. Malfatti, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 328

BONATTI: Irregolare imposizione di contributi di miglioria a numerose famiglie di Adria e Giacciano con Baruchella (180) (risp. Ferrari-Aggradi, *Ministro delle finanze*) 329

CHIARIELLO: Rimborsi di imposte di registro riscosse in più sui trasferimenti di case di civile abitazione (212) (risp. Ferrari-Aggradi, *Ministro delle finanze*) 331

CHIARIELLO (BALBO): Pareri del Parlamento europeo in materia di scambi intercomunitari di carni fresche e di bovini e suini (343) (risp. Zelioli Lanzini, *Ministro della sanità*) 332

DEL PACE (TEDESCO Giglia): Criteri seguiti nell'assegnazione dei finanziamenti per la valorizzazione della montagna aretina (484) (risp. Sedati, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 334

DE MARZI: Salvaguardia del prezzo della produzione del latte alimentare (485): (risp. SEDATI, *Miistro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . . . *Pag.* 335

DE ZAN: Premio di riconoscenza agli ex combattenti della guerra 1915-18 (670) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 336

DOSI: Importo dei dividendi delle società per azioni quotate in borsa (601) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) . . 337

FABRETTI: Aggressione da parte di carabinieri e agenti in borghese ai danni delle maestranze dello stabilimento Farfisa di Camerano (Ancona) (548) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 337

FERMARIELLO: Misure da adottare per rendere efficiente l'ospedale di Gragnano (369) (risp. ZELIOLI-LANZINI, *Ministro della sanità*) 338

FERRARI Francesco: Risarcimento dei danni causati dalla peronospora tabacina nella corrente campagna agricola (155) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) . . 339

FERRARI Giacomo: Intervento della polizia nell'edificio universitario di Parma (393) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 340

FORMICA: Sciopero del personale scolastico dichiarato dallo SNADAS (506) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 341

GRIMALDI: Norme relative al concorso per la scuola materna statale (704) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) . 342

GUANTI: Abnorme situazione verificatasi presso il Commissariato della gioventù italiana di Matera (569) (risp. GALLI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 343

LI VIGNI: Esclusione del CIPA dall'assegnazione degli utili delle lotterie nazionali (498) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro delle finanze*) 344

MACCARRONE Antonino (SALATI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia): Perchè cessino soprusi e intimidazioni nei confronti dei cittadini greci ospiti dell'Italia (825) (risp. MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 344

MADERCHI (MAMMUCARI): Conferimento di 440 incarichi a medici interni ed esterni da parte degli Ospedali Riuniti di Roma (752) (risp. ZELIOLI LANZINI, *Ministro della sanità*) 345

MAGNO: Disservizio esistente presso la Commissione per l'artigianato di Foggia per mancanza di finanziamenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno (153) (risp. CAIATI, *Ministro senza portafoglio*) 345

Assegnazione di contributi per la costruzione di nuove abitazioni nel comune di Accadia (Foggia) (422) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . . . . *Pag.* 346

* MAGNO: Istituzione in Manfredonia di un ginnasio-liceo statale (418) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 371

MAGNO (DI VITTORIO BERTI Baldina): Mancanza di grano selezionato da seme in provincia di Foggia (692) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 346

MANNIRONI: Invio della posta da Roma in Sardegna (709) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . 347

MINNOCCI: Sospensione dei lavori della ditta Giuliani Nicola di Pofi (Frosinone) (503) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 347

MURMURA: Ammodernamento della statale n. 18 nel tratto Serra S. Bruno-Vibo Valentia-Mileto (204) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) 348

Aumento del personale amministrativo dell'INAM di Vibo Valentia (366) (risp. BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 348

Attuazione di un villaggio turistico dell'ENI a Vibo Valentia (398) (risp. BO, *Ministro delle partecipazioni statali*) 348

Costruzione di una rete di motels dell'AGIP in Calabria (402) (risp. BO, *Ministro delle partecipazioni statali*) 349

Decreto ministeriale relativo alla casa in cui nacque il filosofo Tommaso Campanella (403) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 349

Mancata istituzione a Tropea di una sezione staccata del liceo scientifico (716) (risposta SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 349

PAPA (ROMANO): Esatta interpretazione della legge n. 932 del 1966 sui corsi di educazione fisica (641) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 350

PICARDO: Revisione della pianta organica della Corte di appello di Caltanissetta (619) (risp. GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*) 351

PIOVANO: Anormale situazione esistente presso il maglificio « Omino di ferro » di Casorate Primo (Pavia) (135) (risp. BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 352

Pagamento dei contributi all'organismo rappresentativo universitario pavese (566) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 352

PIRASTU: Nomina di un nuovo Presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Carbonia (119) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . . . . *Pag.* 353

Istituzione di corsi di qualificazione per lavoratori e tecnici sardi da impiegare negli impianti per la produzione di alluminio (675) (risp. BO, *Ministro delle partecipazioni statali*) 354

Aumento dell'organico dell'amministrazione delle poste di Cagliari (742) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 355

PIVA (TEDESCO Giglia, MARIS, SALATI): Attentato contro il dittatore greco Papadopulos (796) (risp. MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 355

POERIO: Mancato pagamento dell'indennità di esproprio ai proprietari delle terre attraversate dalla superstrada Catanzaro Lido-Crotone (144) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) 357

POERIO (TROPEANO): Danni prodotti dalle ceneri espulse dalla ciminiera del laterificio Russo di Passo di Salto (Catanzaro) (143) (risp. ZELIOLI LANZINI, *Ministro della sanità*) 356

POZZAR: Per un'organica sistemazione della sezione INAM di Brugherio (Milano) (487) (risp. BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 357

PREMOLI: Applicazione delle norme relative alla preparazione e al commercio dei mangimi (505) (risp. ZELIOLI LANZINI, *Ministro della sanità*) 358

PREZIOSI: Riconoscimento al personale ex ausiliario dell'Amministrazione delle poste del diritto alla indennità di buonuscita (396) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 359

ROBBA (PALUMBO, ARENA): Risoluzione relativa alla stampa e alla protezione dei giovani (294) (risp. MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 359

RUSSO: Riparazione di strade collinari nel comune di Montopoli (Bari) (425) (risp. NATALI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . . 360

Provvedimenti da adottare a favore dei comuni pugliesi colpiti da grandinate e alluvioni (426) (risp. SEDATI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 361

TERRACINI: Dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo (571) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 361

TORELLI: Applicazione della sentenza della Corte di Cassazione relativa all'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio corrisposta dall'INAM e dall'INAIL (128) (risp. BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . *Pag.* 362

TORTORA: Rivendicazioni dei dipendenti amministrativi dei Provveditorati agli studi (606) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 364

VERONESI: Soppressione e liquidazione di enti pubblici i cui scopi siano cessati o non siano più perseguibili (278) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 365

Programmi televisivi nei vari Paesi europei (508) (risp. DE LUCA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 366

ZUCCALA': Mancato accoglimento della domanda del Patronato scolastico di Saronno (Varese) di effettuare corsi estivi gratuiti di preparazione agli esami (314) (risp. SCAGLIA, *Ministro della pubblica istruzione*) 368

Sciagura verificatasi presso lo stabilimento Montecatini-Edison di Castellanza (Varese) (414) (risp. BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 369

Situazione di disagio dei dipendenti dell'Amministrazione dello Stato che, per servizio, risiedono in territorio di confine o all'estero, a causa dell'aumentato costo della vita (553) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 370

---

* Sostituisce la risposta pubblicata nel fascicolo n. 9 del 12 novembre 1968.

ABENANTE, BERTOLI, CHIAROMONTE, FERMARIELLO, PAPA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e dell'aviazione civile e della sanità.* — Per sollecitare un decisivo e urgente intervento dei Ministeri interessati per ristabilire la normalità dei cantieri edili di Torre del Greco (Napoli) ove gli imprenditori, in aperta violazione delle leggi e delle norme contrattuali, operano in stato di costante illegalità nonostante le sollecitazioni della locale Camera del lavoro.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per porre fine alle assunzioni fatte in violazione della legge sul collocamento, per stroncare il dilagante fenomeno dei subappalti e dei cottimisti, per imporre le più

elementari norme antinfortunistiche e per far rispettare le leggi sull'orario di lavoro e sulla busta paga in uno con la corresponsione delle paghe sancite dai contratti di lavoro.

Infine gli interroganti, atteso che alcuni di questi cantieri eseguono opere pubbliche, chiedono ai Ministri interessati di adottare gli atti necessari per revocare loro gli appalti concessi. (I. s. - 132)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e della sanità.

Si informa che durante il corrente anno l'Ispettorato del lavoro di Napoli ha ispezionato ben quaranta cantieri edili del comune di Torre del Greco ed ha adottato numerosi provvedimenti, sia prescrizionali che contravvenzionali a carico di diverse ditte.

Il predetto organo di vigilanza ha elevato contravvenzioni per infrazioni a varie norme di legislazione sociale con particolare riguardo alle omesse registrazioni sui libri paga e matricola, all'impiego di minori degli anni 15, alla omessa esibizione di tessere assicurative, alla assunzione di lavoratori sprovvisti di libretto di lavoro o senza il prescritto nulla osta dell'ufficio di collocamento ed infine alla inosservanza di norme antinfortunistiche.

Non sono state tuttavia rilevate infrazioni alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 sugli appalti di manodopera, nè, limitatamente alle imprese appaltatrici di opere pubbliche, alla vigente contrattazione collettiva di settore.

Lo scrivente, tenuto conto dei risultati delle indagini finora svolte, ha impartito opportune istruzioni per la intensificazione dell'azione di vigilanza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BOSCO

18 novembre 1968

ABENANTE, BERTOLI, PAPA, FERMARIELLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti e iniziative intende adottare la Circumvesuviana per collegare il tronco sorrentino a quello nolano, evitando così ai lavoratori della fascia costiera che saranno occupati all'« Alfa Sud » di Pomigliano il trasbordo a Napoli.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere quali finanziamenti sono stati previsti per le eventuali necessarie opere di raccordo. (I. s. - 705)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione n. 705, presentata con richiesta di risposta scritta al Senato della Repubblica ed inserita nel resoconto sommario n. 42-43, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'IRI.

La società Circumvesuviana ha attualmente in corso un ampio programma di ammodernamento dei propri impianti per un costo di circa 22 miliardi, di cui il 75 per cento coperto da contributo dello Stato, a valere sullo stanziamento previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 187.

Tale piano, che interessa l'intera rete in concessione alla società, sarà portato a termine entro il prossimo quinquennio ed ha come principali obiettivi l'aumento della velocità commerciale dei treni, un maggiore *comfort* per i viaggiatori ed un più elevato margine di sicurezza del servizio.

Grazie all'ammodernamento degli impianti e del materiale rotabile, il collegamento della penisola sorrentina alla zona del nolano risulterà decisamente migliorato, in termini di tempo e di *comfort*, rispetto alla situazione attuale.

Ovviamente, la realizzazione di un raccordo diretto tra i due tronchi ferroviari (sorrentino e nolano) consentirebbe una ulteriore apprezzabile riduzione dei tempi di percorrenza tra i sopra citati territori.

Trattasi, comunque, di un'opera al di fuori delle competenze e delle possibilità economico-finanziarie della società Circumvesuviana che, come accennato, dovrà provvedere nel prossimo quinquennio al finanziamento di un quarto del costo del piano di ammodernamento.

D'altra parte, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha osservato che la costruzione di un collegamento diretto fra la linea sorrentina e Pomigliano non appare agevole, sia per la locale situazione edificatoria, sia per la presenza del Vesuvio sulla direttrice di congiungimento.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

22 novembre 1968

ACCILI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Nel richiamare l'attenzione del Governo sulla situazione creatasi all'interno dello stabilimento della SIT-SIEMENS, in ordine alla vertenza sindacale per il riassetto zonale delle retribuzioni, si chiede di conoscere quali azioni intenda svolgere nei confronti della direzione di tale azienda, che gode della partecipazione del capitale pubblico, al fine di instaurare all'interno di essa rapporti sociali e di lavoro improntati ad un più conveniente costume democratico.

Al di là, infatti, del merito sindacale della vertenza, ciò che deve essere lamentato è il rapporto « coloniale » in essere, sia tra lo stabilimento dell'Aquila e la direzione della azienda, sia in questa verso i dipendenti dello stabilimento stesso.

Lo stabilimento dell'Aquila, rilevato dalla SIT - SIEMENS dalla precedente società ATES, dopo un non laborioso processo di riconversione dalla produzione di valvole termoioniche a quella di apparecchiature telefoniche, si è inserito, con alto grado di produttività, all'interno dell'azienda, senza che di tale positivo risultato i dipendenti dello stabilimento stesso e l'intera città dell'Aquila abbiano goduto il minimo vantaggio.

La causa di ciò è da rilevarsi proprio nell'ingiusto rapporto esistente nell'interno dell'azienda, sia tra gli stabilimenti periferici e la direzione, sia tra i dipendenti e i dirigenti.

Gli episodi di questi primi giorni di ottobre 1968 all'Aquila, stanno chiaramente a dimostrare quanto, molto più che non il rapporto sindacale, sia stato il clima sopra descritto a determinare la reazione dei dipendenti.

L'interrogante chiede quindi di conoscere quale azione intenda svolgere il Ministro proprio a tutela della calpestata dignità umana dei dipendenti della SIT-SIEMENS dell'Aquila. (I. s. - 582)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione n. 582 presentata dalla signoria vostra onorevole al Senato della Repubblica e inserita nel resoconto sommario n. 26, si precisa quanto segue, sulla base di notizie fornite dall'IRI.

I dipendenti della società italiana telecomunicazioni Siemens, compresi quelli dello stabilimento dell'Aquila, fruiscono di un trattamento che è regolamentato da un unico contratto collettivo di lavoro e da accordi aziendali, validi per tutti. Le relazioni fra direzione e lavoratori sono improntate alla massima correttezza e le iniziative a favore del personale sono uniformi per tutti i dipendenti.

In ordine, poi, ai rapporti fra lo stabilimento dell'Aquila e la direzione generale della società si osserva che essi sono regolati da un rapporto organico di interdipendenza, come è logico tra unità operative di una medesima azienda.

In merito, poi, ai problemi connessi con il rilevamento dello stabilimento dell'Aquila da parte della società SIT-Siemens, si fa presente che quest'ultima ha dovuto procedere ad una totale riconversione della precedente produzione (valvole termoioniche), per assicurare un avvenire all'attività dello stabilimento, mantenendo il posto di lavoro alle maestranze.

I vecchi impianti dell'ATES sono stati, quindi, sostituiti e sono state trasferite all'Aquila lavorazioni già in corso presso gli stabilimenti milanesi, avviando la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni. Questi provvedimenti di ristrutturazione industriale hanno comportato oneri ingenti, fra i quali quelli connessi con il totale riaddestramento delle maestranze.

Per quanto concerne, infine, il problema dei livelli retributivi e dell'occupazione, si

precisa che, in confronto al 1964, i livelli retributivi medi sono aumentati a l'Aquila, per impiegati ed operai, rispettivamente nella misura del 17 per cento e del 28 per cento, contro il 13 ed il 17 per cento di aumento registrato nello stesso periodo per i lavoratori di Milano. Nell'ultimo anno l'aumento dell'occupazione dello stabilimento dell'Aquila è stato di ben 130 unità su un totale che ormai supera i 900 dipendenti.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

18 novembre 1968

ALBARELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se vuol prendere urgenti provvedimenti al fine di porre termine alla situazione paradossale esistente nelle scuole medie inferiori e superiori nelle quali si calcola che solo verso la metà di novembre 1968 potranno iniziarsi le lezioni regolari ad orario pieno. Vi sono scuole con un terzo appena di professori in servizio, mentre molti di questi attendono ansiosamente l'assegnazione di una cattedra, con enorme disagio per alunni, famiglie e professori.

L'interrogante non riesce a capacitarsi come non sia possibile evitare il dannoso sistema delle assunzioni a termine dei professori e come le cattedre non possano essere assegnate prima dell'inizio dell'anno scolastico. (I. s. - 656)

RISPOSTA. — Va premesso che la situazione delle scuole secondarie si è ovunque normalizzata. Il disagio nel conferimento degli incarichi e supplenze di insegnamento, da parte dei provveditori agli studi, è stato parzialmente determinato dallo sciopero effettuato dal personale dell'Amministrazione scolastica, dal 19 settembre al 16 ottobre 1968. Com'è noto, però, per limitare i prevedibili inconvenienti connessi con la agitazione predetta il Ministero ha adottato tempestivamente una serie di misure che hanno consentito la puntuale apertura dell'anno scolastico.

I ritardi nel conferimento degli incarichi e supplenze sono però in maggior parte determinati dalla vigente normativa che:

a) non consente di disporre nomine di insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato. Va tuttavia, considerato che è stata presentata al Senato della Repubblica (atto n. 231) una proposta di legge perchè gli insegnanti non di ruolo abilitati vengano nominati a tempo indeterminato. E il Ministero della pubblica istruzione — come, già ebbe ad esprimersi nel corso della passata legislatura su analoga proposta — è favorevole all'iniziativa;

b) non consente di predisporre le operazioni di nomina in questione con un congruo anticipo rispetto all'apertura dell'anno scolastico. È noto infatti che molti posti di insegnamento si costituiscono per effetto dello sdoppiamento di classi determinato dalle iscrizioni degli alunni; ed è noto altresì che il termine per chiedere l'iscrizione nelle scuole secondarie scade il 25 settembre; senza contare, poi, che, anche se presentate dopo tale data, le domande di iscrizione vengono egualmente accolte sia perchè nel settore della scuola media un loro eventuale rifiuto costituirebbe violazione della norma che ha incluso tale tipo di scuola nella fascia dell'istruzione obbligatoria; sia perchè, nel settore della istruzione secondaria di secondo grado, è indirizzo del Ministero della pubblica istruzione favorire quanto più possibile la frequenza agli istituti secondari di secondo grado.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

25 novembre 1968

ANDO'. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è vero che sarebbe allo studio il trasferimento a Catania degli Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari e delle imposte dirette esistenti a Messina da oltre trenta anni.

A giustificazione della ventilata disposizione verrebbe adottata l'estensione ai detti

Ispettorati della giurisdizione sulle provincie di Enna, Ragusa e Siracusa, in forza del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1247, nonchè la istituzione — col medesimo provvedimento — di analoghi Ispettorati a Catanzaro.

Tali fatti però non costituirebbero motivo valido per una diversa dislocazione degli Ispettorati di Messina trattandosi — com'è noto — di organi squisitamente tecnici di controllo che operano precipuamente nell'ambito degli uffici finanziari nonchè di uffici esterni che riscuotono somme per conto dell'erario, esercitano compiti di consulenza scritta in materia fiscale e non hanno, salvo rare eccezioni, rapporti diretti col pubblico. Si aggiunga che, dal 1936, gli Ispettorati di Messina hanno svolto egregiamente i propri compiti in un territorio esteso oltre 400 chilometri, fino ai confini della Lucania.

Un siffatto provvedimento, già adombrato nel 1966, aveva suscitato legittime reazioni sulla stampa e nella pubblica opinione messinese, per cui il Ministro del tempo ebbe a dare assicurazioni che le notizie di un probabile trasferimento degli Ispettorati erano prive di fondamento.

Comportando il temuto e ingiustificato provvedimento notevoli danni materiali e morali per Messina, si confida che ancora una volta il Ministro vorrà dare in proposito notizie tranquillizzanti. (I. s. - 517)

RISPOSTA. — Il trasferimento degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari dall'attuale sede di Messina a quella di Catania, chiesto e sollecitato dalla Regione siciliana nel quadro dei provvedimenti intesi a stabilire le circoscrizioni finanziarie della Sicilia nell'ambito del territorio regionale, ha formato oggetto di attento esame da parte dell'Amministrazione finanziaria, in sede di recente revisione delle circoscrizioni territoriali degli anzidetti organi di controllo.

Si può, peraltro, fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che nessuna determinazione è stata adottata in proposito, essendo la questione tuttora allo studio, per una compiuta valutazione che tenga adeguato conto sia dei segnalati aspetti di natura economica della zona interessata, sia dei riflessi tecnici legati alla funzionalità dei servizi di ispezione.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

11 novembre 1968

ARGIROFFI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali l'Ufficio del registro di Polistena (Reggio Calabria), per il quale è previsto un organico di 6 impiegati compreso il titolare, viene lasciato da oltre dieci anni con due sole unità. Si fa notare che ciò provoca congestione e ritardo nel disbrigo delle pratiche (specie di rimborso), con fastidio e danno per i contribuenti molti dei quali affluiscono dai paesi circostanti.

Nel sottolineare:

a) che l'Amministrazione dello Stato spende molte centinaia di migliaia di lire per le missioni di impiegati provenienti da altri uffici;

b) che non si oppongono ragionevoli motivi all'integrazione degli elementi mancanti,

l'interrogante sollecita il necessario intervento per evitare ulteriore spreco di danaro e per ottenere un servizio più efficiente. (I. s. - 657)

RISPOSTA. — Si premette, innanzitutto, che la carente situazione del personale dell'ufficio del Registro di Polistena (R. C.), cortesemente segnalata con l'interrogazione cui si risponde, è, purtroppo, comune alla maggior parte dei similari uffici di tutto il territorio nazionale.

L'Amministrazione finanziaria, pienamente consapevole del disagio che tale situazione produce sia sugli uffici che verso gli stessi contribuenti, in rapporto anche alle sempre crescenti necessità dei servizi, si premura costantemente di procedere alla più equa distribuzione possibile dello scarso personale a disposizione. Ciò nonostante,

non sempre è stato possibile attuare un effettivo piano di integrazione degli organici.

Infatti, nell'assegnazione delle nuove unità lavorative, invero alquanto limitate, l'Amministrazione è talvolta costretta, per sopperire alle esigenze di tutti gli uffici dipendenti, ad attuare delle scelte prioritarie, con il conseguente sacrificio di molte altre richieste le quali, anche se pienamente legittime, risultano meno impellenti di altre situazioni deficitarie che potrebbero divenire insostenibili ove non si provvedesse a rimuoverne le cause con assoluta immediatezza.

Per quanto riguarda, in particolare, l'ufficio del Registro di Polistena, presso cui prestano servizio 3 impiegati, è stato riscontrato che quella situazione di organico non si presenta come fenomeno preoccupante e tale comunque da giustificare provvedimenti che presuppongono una disponibilità di personale al momento inesistente.

Si può, tuttavia, sin d'ora, fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole, che, in sede di assegnazione dei vincitori del concorso a 363 posti di applicato, riservato ai sottufficiali delle Forze armate, si provvederà ad assegnare presso il ripetuto ufficio del Registro di Polistena almeno due impiegati.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1968

BALBO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

cosa intenda fare per tranquillizzare le popolazioni della Valle Stura allarmate dalla ventilata realizzazione di un poligono di tiro in detta Valle (Gardetta);

se e come intenda provvedere, nel caso che le voci circolanti corrispondessero a verità, per far cessare ogni provvedimento tendente a dare corso al conseguimento di questo progetto.

La Valle Stura, dopo due conflitti mondiali che hanno depauperato la parte migliore della sua gioventù e distrutto gran parte delle proprietà, sta riprendendosi; il turismo è in sviluppo e la confortante strada Cuneo-Colle della Maddalena è largamente sfruttata da e per la Francia; la costruzione di un poligono di tiro nella zona non potrebbe che ostacolare seriamente la ripresa economica della Valle col grave danno che ne conseguirebbe alle popolazioni, già duramente colpite dai ripetuti eventi bellici. (I. s. - 634)

RISPOSTA. — La costituzione di un poligono permanente nella zona di Colle del Mulo, in provincia di Cuneo, si rende necessaria per soddisfare alle esigenze addestrative di reparti dell'Esercito e per lo svolgimento di esercitazioni di tiro in condizioni di assoluta sicurezza in rapporto alla portata dei mezzi moderni.

L'area è già da tempo utilizzata per tali esercitazioni previo sgombero di volta in volta e corresponsione di indennizzi ai proprietari interessati.

Questi ultimi non hanno finora fatto opposizione trattandosi di terreni a quota superiore a 2.000 metri, innevati per la maggior parte dell'anno e quindi di valore economico modesto.

Comunque l'Amministrazione militare non insisterebbe nel proposito di espropriare detti terreni se fosse possibile stipulare, con i proprietari, contratti di affitto a lungo termine o convenzioni di « couso » che lascerebbero la possibilità di sfruttamento agricolo nei periodi in cui non saranno utilizzati per esigenze militari.

Sono state quindi impartite disposizioni agli uffici periferici di prendere opportuni contatti con le autorità locali allo scopo di pervenire ad una soluzione che concilii nel miglior modo le varie esigenze.

Il Ministro della difesa
GUI

18 novembre 1968

BALBO, ROBBA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per richiamare la loro attenzione sulla Risoluzione approvata dal Parlamento europeo, nella seduta del 15 maggio 1968, relativa alla proposta di una

direttiva sulla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro stabiliti in in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di aiuto.

E per sapere, soprattutto, se non si ritenga di sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 305)

RISPOSTA. — Per incarico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, vertendo la materia nel quadro dell'applicazione dei princìpi contenuti nei programmi generali di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, di cui è investito questo Ministero, si risponde:

com'è noto, il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, approvato dal Consiglio dei ministri della Comunità europea del 18 dicembre 1961, comporta uno scadenzario particolare nel settore dell'agricoltura, prevedendo, fra l'altro, che, alla fine « del terzo anno della terza tappa del periodo transitorio di applicazione del Trattato di Roma, sarà assicurato l'accesso degli agricoltori cittadini degli Stati membri alle varie forme di aiuti alle stesse condizioni di quelle applicabili ai nazionali ».

Nel settore dell'agricoltura, numerose sono le direttive già emanate dal Consiglio della Comunità europea e divenute operanti.

Si citano le due prime direttive, n. 63/261 e n. 63/262 del 2 aprile 1963, concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento nel territorio di uno Stato membro di cittadini di altri Paesi della Comunità che abbiano lavorato come salariati agricoli in detto Stato membro per due anni consecutivi, e l'attuazione del diritto di stabilimento nelle aziende agricole abbandonate od incolte da più di due anni.

Il 14 dicembre 1964, poi, il Consiglio della CEE ha approvato la direttiva che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nell'attività dell'agricoltura e dell'orticoltura.

Con altre due direttive approvate dal Consiglio dei ministri della CEE il 25 luglio 1967, sono state poi emanate le norme concernenti, rispettivamente, la libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di trasferirsi da un'azienda agricola ad altra e le norme relative all'applicazione della legislazione degli Stati membri, in materia di contratti agrari, agli agricoltori cittadini degli altri Stati membri; pure in data 25 luglio 1967 è stata emessa la direttiva del Consiglio della CEE relativa alla libertà, per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle cooperative.

Si sono poi avute la direttiva 24 ottobre 1967 sulle modalità di realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nelle attività non salariate della silvicoltura e dello sfruttamento forestale e la direttiva 5 aprile 1968 sulla libertà per gli agricoltori cittadini di uno Stato membro, stabiliti in un altro Stato membro, di accedere alle varie forme di credito.

Il progetto di direttiva cui si riferisce l'interrogazione della signoria vostra onorevole, predisposto dalla Commissione della CEE, è stato trasmesso al Consiglio il 5 gennaio 1966 e su di esso, come di norma, si sono espressi, con i rispettivi pareri, il Comitato economico e sociale il 31 maggio 1967 e l'Assemblea del Parlamento europeo il 15 maggio 1968, formulando alcune proposte di emendamenti (documento Consiglio CEE 23 ottobre 1968, n. 1573).

È inoltre da considerare che, esaurita la fase dei pareri sul progetto di direttiva in questione, essa verrà esaminata, in sede preliminare, dal Segretariato generale del Consiglio dei ministri della CEE nella seduta indetta per venerdì 7 novembre corrente. In tale circostanza, da parte della delegazione italiana non si mancherà di tenere nel dovuto conto le proposte formulate, in specie, dal Parlamento europeo con la risoluzione pubblicata il 5 giugno 1968 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

21 novembre 1968

BALBO, VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non s'intenda porre allo studio una riforma, anche parziale e transitoria, del vigente sistema di esazione dell'IGE per quanto riguarda il vino. Si fa presente che l'attuale sistema, nonostante l'intervenuta abolizione dell'imposta di consumo su tale prodotto, impone tuttora l'obbligo della bolletta di accompagnamento e della conseguente sosta agli uffici daziari, a volte lunga, anche per l'esazione di minime somme.

Atteso lo spirito del provvedimento di abolizione dell'imposta di consumo sul vino, ed atteso altresì che il permanere dell'obbligo della bolletta di accompagnamento tende a perpetuare il frapporsi di difficoltà alla circolazione del prodotto, una riforma dell'attuale sistema appare più che opportuna ed urgente. (I. s. - 587)

RISPOSTA. — In merito alla questione cortesemente rappresentata dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione indicata in oggetto, si ravvisa opportuno premettere che l'attuale disciplina per il commercio dei vini non ha il solo scopo di assicurare allo erario la riscossione dell'imposta sull'entrata, ma principalmente quello di tutelare, attraverso un rigido controllo della produzione e della circolazione, la genuinità dei prodotti vinosi.

Si può fornire, comunque, assicurazione che in sede di riforma strutturale del tributo dell'entrata, peraltro già in avanzata fase di studio, tendente ad armonizzare i sistemi impositivi degli Stati facenti parte del Mercato comune europeo, sarà cura di questa Amministrazione tener presente ogni possibile soluzione atta ad eliminare gli inconvenienti segnalati.

Il Ministro delle finanze
FERRARI - AGGRADI

20 novembre 1968

BERGAMASCO, GERMANO', PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalle Risoluzioni (68) 11 e 12, approvate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 3 maggio 1968, relative ai princìpi e metodi per la conservazione e restaurazione di luoghi e complessi di interesse storico ed artistico — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da dette Risoluzioni. (I. s. - 291)

RISPOSTA. — Il problema della conservazione e valorizzazione delle località e dei complessi di interesse storico e artistico è attualmente oggetto di studio per la ricerca di nuovi e più idonei mezzi volti a conseguire le finalità di tutela proprie dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

È infatti in corso di elaborazione uno schema di disegno di legge che, sulla base delle risultanze cui è pervenuta la Commissione di indagine, permetta una migliore tutela del patrimonio storico-artistico nazionale anche per mezzo di un più organico funzionamento degli uffici.

È da considerare, poi, che la legge urbanistica n. 765 del 6 agosto 1967, pur perseguendo fini diversi da quelli propri di questa Amministrazione, consente di intervenire contro qualunque alterazione sostanziale dei centri storici che possa portare a modifiche e a distruzioni indiscriminate.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

25 novembre 1968

BISORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che in un moderno Stato di diritto l'Erario dovrebbe essere un modello di prontezza nel soddisfare i propri debiti;

che le difficoltà in cui versa attualmente l'industria laniera italiana rendono particolarmente dannoso, per quell'industria e per le sue esportazioni, il fatto che tuttora lo

Stato si trovi in forte ritardo nel pagare alle aziende laniere esportatrici i rimborsi (per IGE, relativa addizionale, imposta filati, cauzioni e conguagli, eccetera) di cui è debitore anche per somme notevoli;

che tale ritardo costringe aziende, spesso medie e piccole, scarsamente provviste di contanti a procurarsi, con costosi finanziamenti, per poter funzionare, liquido che già avrebbero se lo Stato versasse puntualmente i rimborsi di cui è debitore,

l'interrogante domanda:

1) se sia vero che (com'è stato recentemente affermato) i rimborsi dovuti dallo Stato alle aziende laniere esportatrici e tuttora « congelati » ammontino a « circa 18 miliardi di lire »;

2) se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare — anche nel quadro delle misure occorrenti per l'industria laniera — allo scopo di « scongelare » prontamente gli anzidetti suoi debiti, nonchè per liquidare rapidamente, da ora in poi, i rimborsi cui sarà via via tenuto. (I. s. - 55)

RISPOSTA. — Si risponde, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a nome dei Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio con l'estero, dando preliminarmente atto alla signoria vostra onorevole della rilevanza che il problema sollevato riveste nell'economia del settore, soprattutto ai fini delle difficoltà concorrenziali che derivano alla nostra esportazione dalla situazione cortesemente segnalata.

In una visione più allargata del fenomeno si ritiene, peraltro, doveroso rappresentare che l'accennata situazione non è particolare ai prodotti tessili, in quanto essa si estende al quadro generale delle esportazioni di prodotti ammessi a restituzione fiscale. Certo, non si intende con ciò mettere in discussione che l'industria tessile e segnatamente le aziende laniere siano tra quelle che risentono maggiormente dei riverberi negativi del fenomeno e che vantano, attualmente, verso l'erario ingenti crediti per restituzione IGE ed imposta di fabbricazione sulla merce esportata.

È bene tuttavia aver presente che il Ministero delle finanze, e, ciascuno nella propria competenza, tutti gli altri Dicasteri interessati, hanno sempre seguito con attenta cura il servizio dei rimborsi all'esportazione, mai trascurando di adottare o di promuovere misure atte a rendere sempre più operante il beneficio in questione.

I ritardi lamentati traggono essenzialmente origine da una non sufficiente ampiezza dei relativi stanziamenti di bilancio e dalla conseguente necessità di attendere il perfezionamento degli stanziamenti suppletivi i quali, per loro stessa natura, tendono ad essere concretamente disponibili in un momento successivo al sorgere delle correlative richieste.

Per il corrente esercizio finanziario, infatti, lo stanziamento disposto in bilancio, relativamente alla restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati all'esportazione, è stato di lire 5 miliardi e 600 milioni da ripartire nei quattro trimestri, ed in ciascun trimestre fra le varie Intendenze di finanza proporzionalmente alle singole richieste.

Durante i primi due trimestri sono già state disposte erogazioni per due miliardi novecento milioni, mentre le richieste di rimborsi pervenute nel medesimo periodo superano i quattro miliardi settecento milioni.

Nè lo squilibrio indicato manifesta sintomi di miglioramento per il semestre in corso.

Parimenti, per ciò che concerne lo stanziamento d i200 miliardi relativo al capitolo della restituzione IGE all'esportazione, i dati disponibili non segnalano una situazione incoraggiante.

Accreditamenti per complessivi 31 miliardi e 215 milioni sono stati già disposti in acconto delle richieste relative al 3° trimestre 1968, ma a data corrente l'intero stanziamento di 200 miliardi risulta totalmente erogato, con un *deficit* residuo di circa 92 miliardi, calcolato sulla base delle notizie pervenute dalle varie Intendenze di finanza e relativo all'intero fabbisogno dell'anno 1968 per pratiche di rimborso IGE in corso di liquidazione e che si prevede saranno li-

quidate entro la chiusura del corrente anno finanziario.

Onde ovviare, almeno in parte, ai disagi che la pesantezza della situazione esposta riflette nell'economia del settore industriale in questione, è stata prospettata al Ministero del tesoro l'inderogabile necessità di stanziamenti integrativi, che questa Amministrazione ha già ottenuto per un primo importo di 80 miliardi sul capitolo di spesa concernente la restituzione dell'IGE all'esportazione.

La relativa autorizzazione è infatti contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1139, che è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 novembre corrente.

In relazione a detto stanziamento si può fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che sono stati già predisposti gli occorrenti ordini di accreditamento e trasmessi alla Ragioneria centrale del Ministero delle finanze per quant'altro di competenza.

Un'ulteriore richiesta di integrazione sul medesimo capitolo n. 1851, relativo all'IGE in esportazione per l'importo di 12 miliardi, è stata, inoltre, recentemente fatta pervenire ai competenti organi del Tesoro, mentre è in via di perfezionamento la richiesta di 5 miliardi 160 milioni sul capitolo riguardante la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui filati.

Anche in ordine a tali richieste, si ha fiducia di poter quanto prima provvedere alla integrale erogazione dei rimborsi in via di liquidazione.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

20 novembre 1968

BOANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della pubblica istruzione.* — Per conoscere la loro opinione e quella del loro Dicastero sulla Raccomandazione n. 518, relativa al Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di gennaio 1968 — su proposta della Commissione dell'agricoltura (Documento 2310) — ed in particolare per sapere se non intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e di dare istruzioni in tal senso al suo rappresentante permanente in detto Comitato.

L'interrogante chiede altresì in quali modi e forme i Ministri intendano modificare ed adattare i programmi, le iniziative e, quindi, bilanci e progetti di spesa del proprio Dicastero, alle richieste formulate nella citata Raccomandazione, che tali Dicasteri direttamente concerne. (I. s. - 258)

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 518 dell'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa, relativa al Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei, chiede in sostanza:

a) un adeguamento dell'insegnamento dispensato dagli istituti dipendenti dal Centro, con particolare riguardo alla silvicoltura, al regime delle acque, alla zootecnia nel bacino del Mediterraneo;

b) l'inserimento di rappresentanti della Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa negli organi direttivi del Centro e quantomeno nel Comitato consultivo.

Circa il punto *a*) si osserva che l'Accordo del 21 maggio 1962 istitutivo del Centro prevede che le caratteristiche dell'insegnamento degli Istituti siano fissate dal Consiglio di amministrazione del Centro: ciò non esclude, naturalmente, che si possa tener conto dei suggerimenti che possano pervenire in materia, come è nostra intenzione avvenga nel caso presente. Del resto, i programmi dell'istituto dipendente dal Centro che ha sede in Italia, a Bari, sono dedicati allo studio dell'*aménagement du territoire*, che comprende anzitutto il problema del regolamento delle acque, ed anche, in linea complementare, quelli della silvicoltura e della zootecnia.

Quanto al punto *b*) il predetto Accordo del 21 maggio 1962 prevede che al Consiglio d'amministrazione del Centro partecipi il

Segretario generale del Consiglio d'Europa (non rappresentanti dell'Assemblea consultiva); invece al Comitato consultivo potrebbero partecipare anche rappresentanti dell'Assemblea consultiva.

In seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il nostro atteggiamento potrebbe pertanto tener conto delle osservazioni predette.

Per quanto riguarda le eventuali modifiche ed adattamenti ai programmi, alle iniziative e pertanto ai progetti di spesa del Ministero degli affari esteri in dipendenza della Raccomandazione predetta, non sembra necessario dar corso ad alcuna particolare variante, segnatamente nel campo della spesa, tenuto conto dell'ampio contributo fornito dall'Italia al Centro (33 per cento del bilancio totale di questo) per un valore, per l'anno 1968, di lire 120.500.000, più borse di studio per un valore di lire 28 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MALFATTI

16 novembre 1968

BONATTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se ritengano legittima, opportuna e conforme a princìpi di giustizia sociale l'iniziativa assunta dall'intendente di finanza di Rovigo di surrogarsi all'Amministrazione comunale di Adria e di Giacciano con Baruchella per l'imposizione di contributi di miglioria specifica a carico di numerosissime famiglie, le quali si sarebbero avvantaggiate di alcune opere pubbliche poste in essere dalle predette Amministrazioni.

È noto infatti che il suddetto intendente, ritenendo di potersi avvalere della legge 5 marzo 1963, n. 246, ha provveduto a notificare per Adria accertamenti per ben 27 milioni, oltre a quello previsto per i lavori riguardanti la sistemazione di strade interne del capoluogo e delle frazioni per una spesa di lire 75.000.000.

Al riguardo il sindaco di Adria ha già inviato al Ministro delle finanze dettagliata relazione in cui risultano espressi princìpi e rilievi che, a parere dell'interrogante, appaiono d'indubbia esattezza, talchè copia di detta relazione viene allegata alla presente interrogazione. (1)

È indubbio che l'opinione pubblica di Adria e quella di Giacciano sono rimaste amaramente sorprese e non riescono a capacitarsi che opere pubbliche, da lungo tempo attese e che peraltro hanno costituito interventi non solo doverosi ma ormai indilazionabili per evitare la dissoluzione di alcune strutture civili e per evitare serie conseguenze d'ordine igienico-sanitario, possano costituire un vantaggio economicamente apprezzabile per i proprietari di immobili posti nelle zone dove le opere sono state eseguite.

Gli è che le suddette opere sono semmai servite ad impedire che molti dei cosiddetti beneficiati abbandonassero gli immobili, il che è avvenuto in una serie di casi, in quanto non più godibili per le carenze di opere e servizi pubblici di natura elementare.

L'interrogante considera che Adria, come tutto il Polesine, è l'espressione tangibile di una zona gravemente depressa, dove il reddito è notevolmente basso e in sostanza rappresenta una vera e propria « area di fuga » che tuttora alimenta l'emigrazione interna ed esterna di numerosi cittadini e lavoratori polesani.

Appare peraltro evidente il sostanziale contrasto tra le suddette misure fiscali e i riconoscimenti contenuti nel piano regionale di sviluppo circa l'arretratezza della suddetta zona e l'ingente necessità di interventi radicali a suo favore sotto l'aspetto economico e sociale; senza dire che il comune di Adria risulta incluso nei comuni previsti dalla legge n. 614 sulla Cassa per le zone depresse del Centro-Nord.

Se infatti si richiamano gli elementi che la legge n. 614 indica come determinanti del depauperamento delle forze del lavoro, ne risulta che tali elementi, particolarmente il fenomeno demografico, presentano una tale intensità che non trova riscontro in alcun

---

(1) (*La relazione è stata trasmessa ai Ministri competenti*).

altro centro del Veneto. Basti ricordare che se la provincia di Rovigo è quella che nel periodo 1951-1961 ha registrato la più alta percentuale di emigrati, che ha costituito un vero esodo, Adria è uno di quei comuni che hanno maggiormente concorso a determinare il fenomeno migratorio.

Risulta pertanto chiaro che occorre un pronto intervento dei Ministri competenti onde siano sospese e quindi revocate le misure assunte dall'intendente di finanza di Rovigo, anche per i motivi di legittimità chiaramente svolti nella relazione inviata dall'Amministrazione comunale di Adria. (I. s. - 180)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

Con legge 5 marzo 1963, n. 246, è stata istituita — come è noto — l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e sono state introdotte sostanziali modificazioni alle norme sui contributi di miglioria specifica, contenute sia nel testo unico per la finanza locale, sia nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

In applicazione dell'articolo 17 del regio decreto-legge n. 2000 succitato, modificato dall'articolo 35 della legge n. 246, l'Intendenza di finanza di Rovigo ha esercitato il diritto di surroga nei confronti di alcuni comuni di quella provincia i quali, avendo provveduto all'esecuzione di diverse opere pubbliche con il concorso dello Stato, hanno tuttavia deliberato di non applicare i contributi di miglioria specifica, sulla considerazione che le opere eseguite non avevano i requisiti tecnici atti a giustificare la particolare imposizione.

In proposito è necessario intanto sottolineare che alla istituzione dei contributi in parola la predetta Intendenza è pervenuta dopo aver sentito il parere dell'organo tecnico e sulla base dell'avviso all'uopo espresso dall'Avvocatura erariale.

Quest'ultima si è pronunciata infatti per l'obbligatorietà del contributo in questione, trattandosi di opere eseguite con il concorso dello Stato ed in relazione alle quali la esperibilità della surroga intendentizia veniva a porsi quale provvedimento dovuto — ai sensi del surrichiamato articolo 35 — avendo l'Ufficio tecnico riscontrato vantaggi economicamente valutabili ai beni immobili, determinandone in concreto gli incrementi di valore.

Tale essendo la procedura seguita e le disposizioni di legge applicate, occorre tuttavia accertare se nei singoli casi l'Intendenza di finanza abbia fatto uso tempestivo del cennato potere-dovere nel concreto esercizio del diritto di surroga: se, cioè, i diversi provvedimenti intendentizi istitutivi del contributo di miglioria siano stati o meno adottati con l'osservanza del termine all'uopo previsto dalle norme in materia.

In base all'articolo 36 — primo comma — della sopraccitata legge n. 246, le regioni, le provincie, i comuni ed i consorzi di enti pubblici territoriali che intendano applicare il contributo di miglioria specifica devono, infatti, deliberarne la istituzione entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica dalla quale è derivato l'incremento del valore che intendono colpire.

Allo scopo di stabilire, in via interpretativa, criteri di uniforme applicazione della disposizione anzidetta, questo Ministero ha emanato da qualche tempo una risoluzione amministrativa, con la quale si è precisato che per la surroga intendentizia all'ente locale inadempiente il termine di un anno deve intendersi decorrente non dalla data di svolgimento delle operazioni di collaudo, bensì da quella della deliberazione con la quale l'ente che ha provveduto alla esecuzione delle opere, dopo aver ricevuto ufficiale comunicazione degli atti di collaudo, ne approva le risultanze.

Identica interpretazione è quella che trovasi ora contenuta in apposito disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e già in via di presentazione alle Camere.

Nella pratica corrente non risulta, d'altra parte, che si siano verificate situazioni tali da indurre l'Amministrazione a rivedere lo indirizzo normativo sin qui seguito, anche perchè l'interpretazione che è stata data in via amministrativa del summenzionato arti-

colo 36 appare tuttora come la più aderente allo spirito ed alla lettera della legge.

Ciò in quanto — si è sempre ritenuto — è con l'atto deliberativo, adottato, di regola, dopo che il competente Provveditorato alle opere pubbliche ha trasmesso la relazione di collaudo redatta dal tecnico collaudatore, che viene riconosciuto che l'opera pubblica risponde tecnicamente ai requisiti richiesti e che, inoltre, sono state osservate tutte le prescritte condizioni.

Si può, pertanto, fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che, in base anche alle anzidette considerazioni, l'Intendenza di finanza di Rovigo è stata invitata a volersi attenere alla suindicata interpretazione e conseguentemente a provvedere, nell'esercizio del potere di autotutela, alla revoca di quei provvedimenti di surroga che fossero stati già adottati in contrasto con i princìpi innanzi esposti.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

20 novembre 1968

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Premesso che con telegramma del 24 aprile 1963, n. 29254/91801, il Ministero delle finanze autorizzò il rimborso delle imposte di registro riscosse in più sui trasferimenti delle case di civile abitazione non di lusso ammesse ai benefici della legge 2 luglio 1949, n. 408, articolo 17, in quanto costruite nel biennio e riconosciute abitabili o effettivamente abitate,

l'interrogante chiede di conoscere se è legittimo che, dopo avere a suo tempo approvato l'applicazione del citato articolo 17 a quei trasferimenti, l'Ispettorato tasse ed imposte indirette di Napoli subordini ora i rimborsi alla esibizione, dopo oltre dieci anni, di nuovi e diversi documenti, imponendo così agli aventi diritto una seconda e diversa documentazione dello stesso fatto, vietata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e dalla legge 4 gennaio 1968, n. 13, e che per il lungo tempo trascorso è estremamente costosa e defatigante, se non addirittura impossibile.

Qualora, nonostante la eseguita verifica ispettiva, la originaria documentazione non fosse più idonea all'applicazione del citato articolo 17, l'Ispettorato di Napoli non dovrebbe limitarsi a chiedere nuovi e costosi documenti per il rimborso, ma dovrebbe ingiungere il pagamento delle imposte ordinarie di registro e di trascrizione; se invece quella documentazione originaria è valida per la riduzione a metà delle imposte di registro, non si comprende come essa non sia altrettanto valida per il rimborso disposto dal Ministero.

In tale pretesa il periodico « Il Demaniale » del luglio 1968 ha ravvisato il proposito di « molestare il contribuente e metterlo in condizione di rinunziare al rimborso ». (I. s. - 212)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del tesoro, per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, premettendo, in ordine a quanto prospettato dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione indicata in oggetto, che a seguito del riconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della cumulabilità (ai fini della aliquota di imposta di registro applicabile ai trasferimenti di case di abitazione non di lusso) dell'agevolazione tributaria di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, con quella prevista dall'articolo 43 (abrogato con decorrenza dal 1° luglio 1959), Tabella allegato *B* alla vigente legge di registro, la quale comporta la riduzione al quarto della normale imposta di registro vigente all'epoca del trasferimento, in luogo della riduzione a metà della stessa imposta già applicata dall'ufficio in sede di registrazione dell'atto, gli uffici del Registro del compartimento di Napoli rassegnano all'esame del competente Ispettorato le pratiche relative ai rimborsi.

L'organo ispettivo, nei casi in cui le prove documentali, attestanti la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17 della legge n. 408 risultano acquisite agli atti, procede tempestivamente alla trasmissione delle pratiche, munite del proprio parere fa-

vorevole, alle competenti Intendenze di finanza, che procedono ai relativi rimborsi.

Nei pochi casi, invece, in cui la documentazione originariamente prodotta risulti incompleta o, comunque, inadeguata all'acquisizione del beneficio fiscale, erroneamente concesso dall'ufficio del Registro in sede di registrazione dell'atto di trasferimento, il suddetto Ispettorato non concede il proprio nulla osta al rimborso fino a che gli interessati (i quali, peraltro, vengono regolarmente invitati a provvedervi) non integrino la incompleta documentazione.

Tanto premesso, nel mentre si ribadisce che quanto prospettato dalla signoria vostra onorevole investe soltanto alcune situazioni facilmente individuabili, si precisa che l'operato dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari di Napoli deve ritenersi pienamente legittimo in quanto, solo in presenza di tutti i documenti comprovanti i requisiti richiesti dalla norma di favore si concreta la condizione necessaria per poter conseguire il privilegio, dal quale deriva il diritto al rimborso.

D'altra parte la carenza di documentazione, anche se rilevata in prosieguo di tempo, mentre da un lato non impedisce al contribuente la possibilità di integrarla successivamente alla registrazione dell'atto quando, entro il termine prescrizionale (ex articolo 136 della legge di registro), abbia presentato istanza di rimborso, nè legittima l'ufficio a revocare *ex abrupto* le agevolazioni erroneamente concesse, senza aver prima invitato il contribuente a completare la documentazione stessa, dall'altro non preclude all'Amministrazione la possibilità di richiedere, anche a distanza di anni, la prova completa della sussistenza dei requisiti richiesti dalla citata norma agevolativa.

Ciò in quanto, in virtù dell'articolo 141 della vigente legge di registro, la domanda di rimborso del contribuente tempestivamente presentata interrompe la prescrizione a favore di entrambe le parti.

Consegue che, nei casi ipotizzati, ove il contribuente non produca la richiesta documentazione integrativa, non solo non avrà diritto al rimborso ma sarà tenuto anche a corrispondere le normali imposte poichè, in tal caso, i benefici già accordati dovranno essere revocati.

Per quanto concerne, infine, il richiamo alle norme contenute nella recente legge 4 gennaio 1968, n. 13, la quale prevede che taluni documenti possono essere direttamente acquisiti dall'Amministrazione richiedente, si osserva che, nella soggetta materia, non è possibile fare ricorso alle cennate disposizioni trattandosi di accertare la esistenza di elementi di fatto, la cui prova in aderenza ai princìpi generali che regolano le agevolazioni tributarie, deve essere data esclusivamente da coloro che gli anzidetti elementi pongono a fondamento della richiesta.

La occorrente documentazione, inoltre, non potrebbe mai essere direttamente acquisita dall'Amministrazione, in quanto non si riferisce a notizie rilevabili da atti, registri o documenti di cui sia in possesso l'Amministrazione stessa, bensì a mere circostanze di fatto di carattere contingente e strettamente connesse alle contrattazioni di parte.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

20 novembre 1968

CHIARIELLO, BALBO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per richiamare la loro attenzione sui seguenti pareri approvati dal Parlamento europeo nella seduta del 16 maggio 1968:

sulla proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intercomunitari di carni fresche;

sulla proposta concernente una direttiva che modifica la direttiva del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intercomunitari di animali delle specie bovina e suina.

E, soprattutto, per sapere se non intendano sostenere, in sede di Consiglio dei ministri comunitario, il punto di vista espresso dal Parlamento europeo. (I. s. - 343)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Risoluzione del Parlamento europeo, intesa ad accelerare i lavori per l'elaborazione di una legislazione sanitaria comune in materia di scambi di bestiame e di carni, non deve fare dimenticare le particolari esigenze del nostro approvvigionamento di carne.

Infatti il nostro Paese, essendo tributario dell'estero per oltre il 40 per cento del proprio fabbisogno, deve necessariamente seguire un atteggiamento assai cauto nell'assumere, in sede comunitaria, impegni che, per ragioni sanitarie, potrebbero precluderci la possibilità di mantenere sufficienti correnti di scambio con i Paesi terzi.

Peraltro, nella Risoluzione del Parlamento europeo, si avverte la preoccupazione che il funzionamento del mercato comune possa subire intralci o rallentamenti dovuti ad eccessivo formalismo da parte degli Stati membri, nella applicazione o nella interpretazione delle norme stabilite dalle direttive. Non si nasconde, inoltre, il timore che l'istituzione di comitati, come il Comitato veterinario permanente, possa comportare limitazioni dei poteri e delle responsabilità della Commissione.

Per quanto riguarda la posizione italiana, vista sotto l'aspetto degli scambi o meglio del volume delle importazioni di animali e di carni, occorre precisare che le vere preoccupazioni hanno ragione di esistere in seno alla nostra Amministrazione quando si tenga conto delle implicazioni derivanti dalla istituzione del Comitato veterinario permanente e dal proposto inserimento di questo organismo nel meccanismo, non solo di tutte le direttive in fase di elaborazione (Paesi terzi, eccetera) ma anche di quelle già recepite nelle legislazioni nazionali.

La posizione italiana è peculiare nella fattispecie degli scambi di animali e carni; il nostro è infatti un Paese eminentemente se non esclusivamente importatore, affiancato, ma fino ad un certo punto, dalla sola Germania. Ne consegue il pericolo, se non proprio la fatalità, per l'Italia di trovarsi in minoranza tutte le volte che si prendono decisioni sul complesso di condizioni e garanzie sanitarie che, fino ad ora, il nostro Paese è stato libero di portare sulla importazione. È naturale che i nostri *partners* cerchino e trovino argomenti per ridurre i nostri canali di importazione extra comunitari a vantaggio delle loro forniture.

Ecco il motivo principale che ha indotto l'Amministrazione sanitaria italiana ad essere oltremodo cauta nei negoziati che hanno portato, nello scorso mese di luglio, alla definizione dei compiti del Comitato veterinario permanente e, in particolare, delle procedure che consentono alla Commissione di trasformare in decisione il parere del Comitato.

L'Amministrazione sanitaria è disponibile, ora che sono stati chiariti i compiti e le procedure del Comitato veterinario, per il rapido aggiornamento tecnico delle direttive in questione: è allo studio, in particolare, la parte che riguarda l'intervento del Comitato permanente, e pertanto della Commissione, nell'applicazione delle direttive stesse. Tuttavia si dovranno ben valutare, in vista dei prossimi negoziati, le implicazioni economiche che certe competenze possono produrre, specialmente nell'apprezzamento dei requisiti dei macelli e degli stabilimenti di carne abilitati all'esportazione.

Anche in questo caso la Commissione si è preoccupata di assumere poteri, ma non ha ancora proposto — e questo vale per tutto quanto diviene di sua competenza con l'istituzione del Comitato veterinario — un sistema di compensazione o di sovvenzioni, sul tipo del FEOGA, che mettono i Paesi meno sviluppati in condizioni di poter equilibrare o affrontare le perdite o i costi conseguenti alla accettazione di *standards* più elevati.

Si fa presente, infine, che le due proposte di modifica alle direttive indicate dall'onorevole interrogante, saranno esaminate, con priorità, in occasione della ripresa dei lavori dei Gruppi di lavoro presso il Consiglio della Comunità che avverrà il 13 novembre 1968.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

27 novembre 1968

DEL PACE, TEDESCO Giglia. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i criteri che sono stati seguiti nell'assegnazione di 470 milioni per finanziamenti di opere stradali e idraulico-forestali per la valorizzazione della montagna aretina, in quanto detti finanziamenti hanno completamente dimenticato comuni interamente montani, facenti parte dello stesso Consorzio di bonifica montana, come Bibbiena, Poppi e Stia, e inoltre hanno lasciato completamente scoperti tutti i comuni montani che ricadono nel comprensorio affidato all'Ente irrigazione Valdichiana e che per la parte aretina sono Anghiari e Subbiano, interamente montani, e Arezzo, Castiglione Fiorentino, Cortona, Capolona e Castiglione Fibocchi, parzialmente montani.

Il fatto appare tanto più grave in quanto questi comuni non hanno ricevuto nessun finanziamento, neanche nell'anno precedente, e la montagna ricadente in detto territorio è abbisognevole di immediati interventi, sia nel settore della viabilità che in quello delle opere idraulico-forestali: basterebbe tener conto delle numerose richieste avanzate dai comuni e dai privati all'Ispettorato ripartimentale forestale e ultimamente all'Ente irrigazione Valdichiana. (I. s. - 484)

RISPOSTA. — Si premette che il finanziamento al quale le signorie loro onorevoli si riferiscono è stato disposto, in data 7 settembre 1968, in applicazione dell'articolo 7 — lettera *b*) — della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale (rimboschimenti, strade forestali di servizio, eccetera) nei seguenti bacini montani classificati della provincia di Arezzo: Ciuffenna, Solano, Salutio, Resco, Taggina, Rassina, Cerfone, Alto Tevere, Singerna, Marecchia e Foglia.

Al riguardo, si chiarisce che detti interventi sono intesi ad integrare opere già eseguite o in corso di esecuzione a cura del dipendente Corpo forestale dello Stato o del Genio civile, allo scopo di assicurare l'indispensabile continuità nella attività di sistemazione del suolo, secondo una graduatoria di urgenza delle opere da eseguire.

Per quel che concerne, in particolare, la viabilità programmata, è da tener presente che le strade di servizio costituiscono la premessa indispensabile per gli ulteriori lavori di rimboschimento già previsti.

Ciò premesso, si precisa che il competente Ispettorato ripartimentale delle foreste di Arezzo, in sede di programmazione degli interventi, non ha trascurato gli altri bacini montani della provincia, che interessano il territorio dei comuni segnalati dalle signorie loro onorevoli.

Infatti, nell'esercizio scorso e in quello corrente, per le opere già realizzate o in via di realizzazione nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, sono stati disposti, in applicazione delle varie disposizioni legislative a favore dei territori montani, finanziamenti per un importo pari a lire 826.300.000, così ripartito:

1) in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 632:

— lire 40 milioni, nel bacino montano Staggia, in territorio dei comuni di Stia e Pratovecchio;

— lire 50 milioni, nel bacino montano Solano, in territorio dei comuni di Poppi e Castel S. Niccolò;

— lire 135 milioni, nel bacino montano Taggina, in territorio dei comuni di Poppi, Castel S. Niccolò e Ortignano;

— lire 20 milioni nel bacino montano Corsalone, in territorio del comune di Bibbiena;

— lire 10 milioni, nel bacino montano Cerfone, in territorio del comune di Arezzo;

— lire 20 milioni, nel bacino montano Archiano, in territorio del comune di Poppi;

2) in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614:

— lire 50 milioni, in vari bacini montani, nel territorio dei comuni di Stia, Poppi, Bibbiena, Cortona, Castiglion Fiorentino, Arezzo, eccetera;

3) in applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910:

— lire 30 milioni, nei bacini montani Cerfone, Loreto, S. Pietro e Bigurro, nel ter-

ritorio dei comuni di Arezzo, Anghiari, Cortona e Castiglion Fiorentino;

4) in applicazione della legge 23 dicembre 1966, n. 1142:

— lire 142.600.000 nel bacino montano Corsalone in territorio dei comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna;

— lire 105.800.000 nel bacino montano Archiano, in territorio dei comuni di Poppi e Bibbiena;

— lire 45 milioni, nel bacino montano Solano, in territorio del comune di Montemignaio;

— lire 37.900.000, nei bacini montani Sava e Roiesine, nel territorio del comune di Poppi;

— lire 6 milioni, a monte di Stia, nel territorio del comune di Stia;

— lire 7 milioni, nel bacino montano Rovello, in territorio del comune di Poppi;

5) in applicazione della legge 18 gennaio 1968, n. 13:

— lire 10 milioni, nel bacino montano Staggia in territorio del comune di Stia.

Per quanto riguarda i comuni di Castiglione Fibocchi, Capolona e Subbiano, si precisa che il loro territorio non ricade in bacini montani classificati nè in comprensori di bonifica montana, cosicchè, almeno per il momento, è preclusa ogni possibilità d'intervento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. È, comunque, in corso di elaborazione una proposta di ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Casentino-Valdarno, che prevede l'inclusione nel comprensorio stesso del territorio dei predetti comuni.

Si fa, infine, presente che, con l'impiego dei fondi recati dalle citate leggi 27 ottobre 1966, n. 910 (Piano verde n. 2) e 18 gennaio 1968, n. 13 (legge « Ponte » per la montagna) sono in corso di realizzazione, a cura dei consorzi di bonifica operanti nelle zone interessate e dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, numerose altre opere di bonifica, con le quali vengono soddisfatte le più urgenti ed immediate esigenze della montagna aretina.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

26 novembre 1968

DE MARZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per salvaguardare il prezzo alla produzione del latte alimentare, anche perchè la regolamentazione comunitaria prevede interventi di difesa solo nel settore dei prodotti caseari, mentre è ancora carente la regolamentazione del latte « alimentare », e soprattutto in considerazione che notevoli quantitativi di latte prodotti nelle provincie venete vengono esportati in altre regioni e destinati al consumo alimentare nei periodi di maggiore produzione nazionale concomitanti con la diminuzione stagionale dei prezzi del latte.

Stante tale situazione ed allo scopo di scongiurare eventuali notevoli ribassi del prezzo del latte destinato all'alimentazione nel periodo di piena produzione, si chiede se non si ritenga necessario istituire, comunicandolo tempestivamente, l'ammasso dei superi di latte alimentare, assicurando un prezzo minimo alla produzione. (I. s. - 485)

RISPOSTA. — Sembra, innanzitutto, doversi escludere che la mancanza di una regolamentazione comunitaria determini un effettivo pericolo per la difesa del prezzo alla produzione del latte alimentare. Infatti, in assenza di norme comunitarie, valgono le disposizioni nazionali dei singoli Stati membri e, almeno nel nostro Paese, la disciplina riguardante il latte alimentare risulta più efficace, ai fini della valorizzazione del prodotto, rispetto a quella del latte destinato alla produzione industriale.

Devesi aggiungere che, anche se, nei periodi di maggiore produzione, insorgessero difficoltà di collocamento per il prodotto destinato al consumo diretto, il prodotto stesso potrebbe pur sempre rinvenire una conveniente utilizzazione nella trasformazione

industriale. Infatti, il mercato dei prodotti lattiero-caseari ha fatto registrare, in questi ultimi mesi, una favorevole evoluzione, nel senso che anche nelle provincie venete, alle quali la signoria vostra onorevole fa espresso riferimento, il prezzo del latte industriale, nel mese di settembre 1968, è risultato superiore di circa 10 lire per chilogrammo, rispetto a quello del corrispondente mese del 1967.

Si ha ragione di ritenere che la situazione attuale sia destinata a consolidarsi e a migliorare nel prossimo futuro, a seguito dell'attuazione delle misure di sostegno del mercato, previste dalla regolamentazione comunitaria (interventi sul mercato del burro e del formaggio grana; restituzioni alla esportazione verso i Paesi terzi).

Pertanto, non si ravvisa la necessità di misure di raccolta e di trasformazione del latte di supero — con il concorso statale nella relativa spesa — in analogia con quanto è stato fatto nel 1967 a norma del decreto ministeriale 21 giugno 1967, quando venne assicurato alle eccedenze di latte il prezzo di lire 58 al chilogrammo.

Peraltro, eventuali misure di sostegno del prodotto risulterebbero ora incompatibili con le disposizioni dell'articolo 22 del regolamento n. 804/68 del Consiglio CEE, concernente la disciplina di base dei prodotti lattiero-caseari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

28 novembre 1968

DE ZAN. — *Al Ministro della difesa.* — Atteso l'eccezionale significato storico e civile dell'imminente cinquantesimo anniversario di Vittorio Veneto;

considerata l'estenuante e non più prorogabile attesa cui sono stati sottoposti in questi anni gli anziani reduci della guerra d'indipendenza 1915-18;

rilevata l'estrema difficoltà in parecchi casi (per il lungo tempo trascorso e la scomparsa di documenti) di procedere tempestivamente agli accertamenti dei requisiti specifici,

per sapere se non ritenga giusto e doveroso dare pieno corso, entro il 4 novembre 1968, a tutte le concessioni disposte dalla legge 18 marzo 1968, superando gli intralci burocratici e le procedure formali, spesso mortificanti, che ne hanno ostacolato finora l'adempimento.

Rileva l'interrogante la necessità di attribuire immediatamente e integralmente il premio di riconoscenza — compreso l'assegno vitalizio — a tutti indistintamente gli anziani ex combattenti che potenzialmente ne hanno diritto, previa l'affermazione sul loro onore di essere in possesso dei requisiti e salvo il diritto per lo Stato di accertare « di ufficio », in prosieguo di tempo, la veridicità di tale affermazione. (I. s. - 670)

RISPOSTA. — La concessione dell'assegno vitalizio e degli altri riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli ex combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti è subordinata alla sussistenza di taluni requisiti e condizioni stabiliti dalla legge.

La procedura per l'accertamento del diritto ai suddetti benefici è stata semplificata al massimo ammettendo, in sostituzione dei documenti originali, dichiarazioni rilasciate dagli interessati.

Per le concessioni in parola sono state studiate e adottate procedure organizzative basate sulla più larga utilizzazione delle moderne tecniche meccanografiche ed elettroniche, che consentono la definizione delle pratiche in modo rapido e corretto.

L'indicato sistema organizzativo ha necessariamente determinato, malgrado ogni impegno, un ritardo nelle prime concessioni, le quali, relativamente alle medaglie ricordo e alle insegne di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, sono state effettuate il 4 novembre in quasi tutti i capoluoghi di provincia. Contemporaneamente sono state interessate le competenti Direzioni provinciali del Tesoro cui è affidato il compito della liquidazione e del pagamento dell'assegno vitalizio agli aventi diritto.

Superata la fase organizzativa, il lavoro proseguirà con la maggiore celerità possibile, compatibilmente con le difficoltà pratiche che esso presenta.

Il Ministro della difesa
GUI

18 novembre 1968

DOSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere distintamente, rispetto al totale dei dividendi corrisposti dalle società per azioni quotate in Borsa, relativi all'esercizio 1967, l'importo dei dividendi stessi che risulta abbiano scontato:

1) la sola imposta cedolare d'acconto del 5 per cento;

2) l'imposta complementare con progressione di aliquota;

3) l'imposta nella misura secca del 30 per cento. (I. s. - 601)

RISPOSTA. — In ordine alle notizie chieste dalla signoria vostra onorevole con l'interrogazione indicata in oggetto, è necessario premettere che i dati statistici in possesso del Ministero delle finanze, desunti dalle dichiarazioni che le società interessate presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si riferiscono indistintamente a tutte le società di capitali, soggette alla disciplina della ritenuta d'acconto o d'imposta introdotta dalla legge citata. Non risulta, pertanto, possibile indicare i soli dati riguardanti le società per azioni quotate in Borsa.

Occorre, inoltre, precisare che non è ancora possibile avere i dati riguardanti i dividendi relativi alle gestioni sociali dell'anno 1967, dei quali la distribuzione è stata deliberata dalle società nel corrente anno 1968, dopo la chiusura dell'esercizio 1967. Infatti, per tali dividendi, le società eroganti, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge sopraccitata, dovranno trasmettere le comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari entro il 15 febbraio 1969 e presentare l'anzidetta dichiarazione annuale entro il 31 marzo dello stesso anno 1969.

Attualmente i dati più recenti sono quelli relativi a dividendi delle gestioni sociali 1966, deliberati nel 1967 e formanti oggetto delle dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1968.

Tanto premesso, in relazione alle richieste di cui ai numeri 1) e 3) della interrogazione si comunica che, in base alle dichiarazioni 1968, le società di capitali risultano avere deliberato nell'anno 1967, sui bilanci relativi all'esercizio sociale 1966, la distribuzione di utili per 384 miliardi e 600 milioni, dei quali, alla data del 31 dicembre 1967, risultavano riscossi dai soci solo 368 miliardi e 200 milioni.

Di detto importo, 295 miliardi e 400 milioni sono stati assoggettati alla ritenuta d'acconto del 5 per cento; 60 miliardi e 600 milioni alla ritenuta d'imposta del 30 per cento; 12 miliardi e 200 milioni sono invece andati esenti da ritenuta, perchè i rispettivi percettori hanno dimostrato di non essere iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

Per quanto concerne il punto 2) della interrogazione, si fa presente che non è possibile fornire elementi in quanto le indagini statistiche espletate dalla Direzione generale delle imposte dirette non possono, ovviamente, estendersi fino a seguire la posizione tributaria in sede d'imposta complementare delle parecchie decine di migliaia di azionisti.

Si può, comunque, fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che le riscossioni dei dividendi vengono segnalate, per il tramite dello schedario generale dei titoli azionari, agli uffici distrettuali delle imposte dirette presso i quali hanno il domicilio fiscale gli azionisti e che gli uffici tengono debito conto di tali segnalazioni in sede di controllo delle dichiarazioni annuali e di nuovi accertamenti.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

13 novembre 1968

FABRETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Poichè in data 1° ottobre 1968, ed in oc-

casione dello svolgimento dello sciopero proclamato unitariamente dai sindacati, numerosi carabinieri e agenti in borghese hanno effettuato una gravissima aggressione contro le maestranze dello stabilimento « Farfisa » di Camerano (Ancona), senza che alcuna ragione di ordine pubblico lo giustificasse se non quella di tentare di stroncare una lotta sindacale per l'occupazione ed i salari, lotta che quelle mille maestranze conducono da mesi sotto la guida dei sindacati, circondati dalla solidarietà della pubblica opinione, aggressione che ha provocato feriti e contusi tra operai e dirigenti sindacali, alcuni dei quali sono stati arrestati, l'interrogante chiede di conoscere con la massima urgenza quali provvedimenti intende adottare il Ministro contro i responsabili di tale gravissimo atto compiuto dalle forze dell'ordine e per ripristinare il pieno rispetto dei diritti sindacali nello svolgimento della agitazione in corso. (I. s. - 548)

RISPOSTA. — Verso le ore 8,20 del 1° ottobre scorso, in concomitanza con l'arrivo dei dirigenti e degli impiegati dello stabilimento « Farfisa » di Camerano, una parte degli operai della stessa fabbrica — nell'attuare uno sciopero di protesta contro il preannunciato licenziamento di nove operai disposto dalla direzione dell'azienda (provvedimento già revocato per intervento) — si concentravano davanti al cancello di ingresso, mentre altri si portavano nella adiacente strada statale « Adriatica ».

Al sopraggiungere dell'auto del direttore amministrativo dello stabilimento, gli scioperanti la bloccavano in prossimità del cancello, per cui il dirigente era costretto a scendere dalla vettura. Successivamente, mentre un impiegato si accingeva a manovrare il veicolo per parcheggiarlo all'interno della fabbrica, un folto gruppo di manifestanti si poneva davanti all'autovettura e la colpiva con pugni.

A questo punto, i carabinieri di servizio intervenivano per salvaguardare l'incolumità del conducente ed impedire danni alla vettura ed allontanavano i dimostranti, conducendo quattro persone, tra le più esagitate, al di là della cancellata. Le stesse venivano subito dopo rilasciate.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, i militari dell'Arma erano costretti di nuovo ad intervenire per impedire che i manfestanti interrompessero il traffico sulla statale « Adriatica ».

Non sono stati effettuati fermi od arresti, nè risulta che vi siano stati feriti o contusi tra i manifestanti.

Si soggiunge che le forze di polizia intervenute nelle varie fasi della manifestazione di protesta erano costituite soltanto da carabinieri, tutti in uniforme.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

21 novembre 1968

FERMARIELLO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere le misure che si intendono adottare per rendere efficiente l'ospedale di Gragnano che deve assolvere a un ruolo di importanza zonale.

L'interrogante chiede inoltre quali iniziative si ritiene di dover prendere per regolarizzare la gestione amministrativa dell'ospedale di cui sopra, attualmente assicurata da un commissario prefettizio in seguito alla crisi del consiglio di amministrazione, e per sanare le numerose incompatibilità tra dipendenti dell'ospedale e consiglieri della locale Amministrazione comunale. (I. s. - 369)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

L'Ente cui fa riferimento la signoria vostra onorevole, disponendo di una recettività di appena 50 posti letto, è stato classificato « infermeria » ai sensi della legge 30 settembre 1938, n. 1631.

Per migliorare e potenziare il servizio, il Commissario prefettizio dell'ente ha sollecitato, in attesa della realizzazione di un nuovo Ospedale con 180 posti letto, per una spesa di lire 600.000.000, l'adozione di alcuni provvedimenti quali il risanamento igienico e funzionale del servizio di pronto soccorso; la istituzione del servizio di pronto soccorso chirurgico permanente; la costruzione di una

nuova ala di fabbricato che possa consentire l'istituzione di almeno altri 40 posti letto in modo da fare ottenere una capacità recettiva di 90 posti letto, suddivisi nelle tre branche di medicina, chirurgia e maternità; l'installazione dell'impianto centrale di riscaldamento per tutti i locali.

Per quanto riguarda poi le incompatibilità denunziate dalla signoria vostra onorevole, si fa presente che esse saranno completamente eliminate con l'espletamento da parte dell'ente in questione dei pubblici concorsi ospedalieri, i quali saranno ben presto banditi.

Infatti, con la copertura dei posti in organico, cesseranno gli incarichi di carattere transitorio, attualmente tenuti da alcuni consiglieri comunali.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

19 novembre 1968

FERRARI Francesco. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti legislativi ritengono di dover adottare in favore delle categorie di lavoratori interessati per risarcirli dei danni causati dalla peronospora tabacina nella corrente campagna agricola. (I. s. - 155)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, precisando che dall'esito degli accertamenti svolti è emerso che i danni, causati dalla peronospora al tabacco della campagna 1968, hanno assunto proporzioni di rilievo unicamente nelle coltivazioni della Puglia e della Basilicata, comprese nel territorio della Direzione compartimentale coltivatori tabacchi di Lecce, mentre nelle altre regioni tabacchicole d'Italia il fenomeno è rimasto entro limiti che, tenendo presenti le medie di danni avutesi in questi ultimi anni, possono considerarsi del tutto normali.

Al riguardo, è stato riferito che, alla luce della particolare situazione verificatasi nelle due suddette regioni, è da porsi il comportamento omissivo dei coltivatori locali.

Infatti, mentre nelle altre regioni la quasi totalità dei tabacchicoltori ha proceduto con regolarità e secondo le modalità prescritte ai trattamenti anticrittogamici, quelli del Compartimento di Lecce, salvo rare eccezioni, si sono lasciati trascinare dalla convinzione che le condizioni atmosferiche in quella parte della penisola non avrebbero reso necessaria un'accurata difesa, dato che lo sviluppo del parassita è, com'è noto, ostacolato dal clima molto caldo ed asciutto.

Invece, quest'anno si sono avute, in Puglia e Basilicata come dappertutto, condizioni ambientali molto favorevoli alla peronospora, caratterizzate nella tarda primavera e nel corso della stagione estiva, da lunghi periodi con alta umidità, con temperature relativamente basse.

Tali motivi, aggiunti a considerazioni strettamente connesse alle esigenze di bilancio, rendono veramente difficile l'adozione di particolari provvedimenti agevolativi, i quali, d'altra parte, relativamente ad eventi del genere e limitatamente all'annata agraria 1961, vennero concessi in conseguenza della eccezionalità dei danni verificatisi in quell'anno a causa della peronospora, la quale era apparsa per la prima volta in Italia ed aveva colto alla sprovvista tutti i coltivatori di tabacco.

È da considerare, peraltro, che le tariffe di acquisto dei tabacchi prevedono attualmente anche le spese che il coltivatore deve sostenere per la difesa antiperonosporica, e sono calcolate inoltre su rese medie delle coltivazioni che tengono conto della mutata situazione intervenuta con la comparsa in Italia del parassita.

Ciò nondimeno, si ritiene opportuno precisare che i coltivatori in questione, a norma delle disposizioni contenute nel penultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono beneficiare dello sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per il corrente anno, nel caso abbiano subìto la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei fondi.

Verificandosi le condizioni di legge, le competenti Intendenze di finanza, in pendenza degli sgravi spettanti, disporranno la sospensione della riscossione dei tributi fondiari.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

26 novembre 1968

FERRARI Giacomo. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Premesso:

che dal Rettorato universitario di Parma era stato concesso al movimento studentesco l'uso in permanenza della Sala dei Filosofi per le riunioni che gli studenti avessero ritenuto di fare;

che il giorno 15 agosto 1968 gli studenti decisero di tenere in permanenza nella detta Sala la loro assemblea, lasciando completamente libero a tutti l'accesso all'università;

che il giorno 20 successivo agenti di pubblica sicurezza e carabinieri intimarono agli studenti l'uscita dai locali universitari e praticamente portarono gli stessi fuori dal palazzo universitario,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale autorità ha dato ordine a polizia e carabinieri di entrare nell'edificio universitario o ne ha chiesto l'intervento;

quali motivi furono considerati validi per giustificare e legittimare tale ordine o richiesta.

L'interrogante fa altresì presente che, per la seconda volta nel volgere di pochi mesi, la polizia è entrata nei locali universitari imponendo l'uscita a chi in essi legittimamente si trovava e che è stata così rotta e offesa una tradizione secolare, vanto dei nostri liberi atenei, e chiede che, nei confronti degli studenti, venga assunta una posizione di comprensione che avvii a serene discussioni atte a risolvere concretamente i problemi della scuola, senza interventi i quali non trovano alcuna giustificazione, violentano e offendono le tradizioni allontanando sempre più gli obiettivi da raggiungere. (I. s. - 393)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Va premesso che al movimento studentesco della Università di Parma era stato consentito sia l'uso della Sala dei filosofi della sede della Università predetta anche per tenere le proprie assemblee, sia di affiggere, su apposite plance, i propri comunicati.

Il gruppo di studenti predetti il 15 agosto (per protestare contro i provvedimenti adottati nei confronti del professor De Carli, preside della facoltà di Architettura del Politecnico di Milano) dichiarava una assemblea permanente che, proseguita nei giorni seguenti, si trasformava invece in una vera e propria occupazione dell'edificio. Infatti sul portone centrale dell'Ateneo, veniva affisso un grande cartellone con la dicitura « libera Università Carlo Marx »; sulla facciata principale veniva, altresì, esposta una bandiera rossa senza alcun emblema; il gruppo degli occupanti, infine, veniva rinforzato anche da elementi estranei all'Università, raggiungendo circa venti unità.

Il giorno 19 agosto, inoltre, una telefonata anonima segnalava alla locale Questura che elementi estremisti di destra provenienti da Reggio Emilia avevano collocato una bomba all'ingresso dell'edificio dell'Università. A seguito dell'intervento delle forze di polizia e di un artificiere dell'Esercito, si accertava la infondatezza della denuncia, la quale, tuttavia, era da ritenersi indicativa di probabili reazioni da parte di gruppi di studenti di opposta ideologia.

Va poi soggiunto che la occupazione era iniziata e si protraeva mentre erano assenti il Rettore, le altre autorità accademiche e quelle amministrative.

L'insieme delle predette circostanze non poteva non richiamare la particolare attenzione dell'autorità responsabile dell'ordine pubblico anche per il fatto che già nel decorso aprile una analoga situazione aveva dato luogo a gravi incidenti tra le opposte fazioni studentesche e non studentesche, provocando fra l'altro gravi danni materiali

all'edificio universitario ed alle suppellettili. In tale occasione, per il ristabilimento dell'ordine e per la restituzione della sede universitaria alle sue funzioni istituzionali, si era reso necessario lo sgombero forzoso degli occupanti.

Pertanto sussistendo tutte le condizioni obbiettive per configurare una situazione di probabile turbamento dell'ordine, l'autorità di pubblica sicurezza decideva, a tutela del generale interesse pubblico, di procedere allo sgombero della sede dell'Ateneo.

L'azione di sgombero è stata effettuata nella tarda mattinata del 20 agosto, dopo aver informato l'autorità giudiziaria ed il direttore amministrativo dell'Ateneo. L'intervento si è svolto senza alcun incidente.

Per quanto riguarda infine la pretesa violazione dell'autonomia universitaria mediante l'intervento delle forze dell'ordine, si deve far presente che l'autonomia stessa può validamente inserirsi tra le istituzioni compatibili con l'ordinamento giuridico generale del nostro Stato solo se volta, attraverso il metodo democratico, a sviluppare e migliorare gli istituti universitari. Se, per contro, la invocata autonomia viene strumentalizzata al dichiarato scopo di tentare di sovvertire l'ordine costituito, il suo esercizio si pone automaticamente fuori della legalità e legittima, conseguentemente, gli interventi diretti alla tutela degli interessi generali dello Stato democratico.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

15 novembre 1968

FORMICA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui non sono state accolte le richieste più volte avanzate dal personale amministrativo, di tutte le categorie, dipendente dal suo Dicastero che miravano principalmente al buon funzionamento dell'Amministrazione scolastica.

Per sapere altresì se risulta fondata la notizia che, anzichè provvedere all'ampliamento dell'organico, approvato in linea di massima dal precedente Governo, intenderebbe assumere un notevole numero di avventizi.

Per chiedere, infine, chiarimenti circa il suo atteggiamento che ha provocato il recente sciopero di giorni 10 da parte del personale stesso, sciopero che rischia di compromettere il regolare funzionamento della scuola proprio nel periodo in cui questa deve iniziare le lezioni.

L'interrogante, preoccupato che l'attuazione dello sciopero dichiarato dallo SNADAS possa paralizzare la scuola, con grave danno del personale insegnante e degli alunni, chiede di conoscere se non ritiene opportuno accogliere le richieste dello stesso SNADAS, le quali, a parere dell'interrogante, porterebbero principalmente alla normalizzazione dei servizi e degli uffici scolastici. (I. s. - 506)

RISPOSTA. — Va premesso innanzitutto che lo SNADAS ha sospeso dal 16 ottobre scorso lo sciopero iniziato il 19 settembre, in quanto ha ritenuto soddisfacenti le assicurazioni, peraltro già date prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, che il Ministro della pubblica istruzione ha fornito il 14 ottobre 1968 rispondendo, alla Camera dei deputati, alle interrogazioni a risposta orale presentate sull'argomento.

In particolare per quanto riguarda le esigenze degli uffici scolastici periferici si fa presente che il Governo è ben a conoscenza dell'insufficienza numerica di personale, resa più acuta dalla espansione scolastica e dai compiti nuovi ad essa connessi, nonchè dall'applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che diminuisce la disponibilità degli insegnanti assegnati all'Amministrazione scolastica.

Proprio in considerazione di tali esigenze, già negli ultimi due anni della passata legislatura il Governo aveva predisposto disegni di legge relativi all'ampliamento degli organici senza ottenere esito positivo, perchè il problema veniva ritardato dalla elaborazione della legge di delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, alla cui non facile elaborazione

partecipavano anche le organizzazioni sindacali.

La legge 18 marzo 1968, n. 249, che è entrata in vigore nell'aprile 1968, prevede all'articolo 3: « Il Governo è delegato entro un anno ad emanare i decreti per il riordinamento degli uffici periferici, secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo »; all'articolo 10: « Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1968 decreti per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali »; all'articolo 25: « Per la revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ».

Il Ministero della pubblica istruzione si è quindi impegnato a far definire i provvedimenti relativi, che devono essere tra loro coordinati, nelle date stabilite, previa consultazione dei sindacati e del Consiglio di amministrazione, nel quale i sindacati stessi saranno rappresentati. E, poichè ha ultimato il lavoro preparatorio, chiederà agli organi previsti dall'articolo 51 della legge n. 249 prima citata, d'intesa con i vari Ministeri, nonchè con la Commissione appositamente nominata, e non appena completata la consultazione sindacale, l'anticipo dei tempi previsti.

Quanto alla « intenzione di assumere un notevole numero di avventizi », si fa presente che in realtà si è trattato di una proposta, o meglio di una ipotesi, di soluzione temporanea del problema della carenza di impiegati; ipotesi prospettata allo SNADAS e agli altri sindacati in una prima presa di contatto, ma non più considerata dopo l'atteggiamento dei sindacati stessi contrari a tale soluzione.

Quanto alle conseguenze dello sciopero effettuato dallo SNADAS si fa presente che le misure adottate dal Ministero della pubblica istruzione (pagamento degli stipendi al personale insegnante con ordinativi di pagamento firmati dai soli provveditori agli studi, conferma in servizio degli insegnanti non di ruolo incaricati e supplenti annuali, in attesa che i provveditori agli studi disponessero le nomine per il corrente anno scolastico, eccetera) hanno consentito il puntuale inizio delle lezioni con il minor disagio possibile per gli alunni e per il personale insegnante.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

18 novembre 1968

GRIMALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che con legge 18 marzo 1968, n. 444, è stata istituita, con decorrenza 1° ottobre 1968, la scuola materna statale e che il primo concorso per l'assunzione in ruolo dovrà essere bandito entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e cioè entro il 2 aprile 1969, si chiede di conoscere se non ritenga opportuno derogare dalle norme di carattere generale che fissano a 35 anni il limite massimo di età in considerazione del fatto che trattasi del primo concorso per un tipo di scuola di nuova istituzione, per consentire alle insegnanti che tale età abbiano superato la partecipazione al concorso, tenuto conto che fra esse si trova maggiore attitudine e senso di comprensione verso le esigenze dei bambini. (I. s. - 704)

RISPOSTA. — Premesso che la legge 18 marzo 1968, n. 444, concernente l'ordinamento della scuola materna statale, è entrata in vigore il 6 maggio 1968, in quanto pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 22 aprile 1968, il primo concorso a posti di insegnante di scuola materna, dovrà essere bandito — contrariamente a quanto ritiene l'onorevole interrogante — entro il 6 maggio 1969. L'articolo 28 della legge medesima prescrive, infatti, che il concorso in parola « sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Per quanto concerne l'opportunità segnalata dall'onorevole interrogante di elevare il limite massimo di età per l'ammissione al

concorso di cui trattasi, si fa presente che l'articolo 18 della più volte citata legge numero 444 estende al personale insegnante della scuola materna statale le norme di stato giuridico del personale insegnante della scuola elementare.

Ciò comporta, in mancanza di una esplicita diversa disposizione contenuta nella legge n. 444, che le insegnanti di scuola materna, analogamente alle insegnanti elementari, per essere ammesse a partecipare al concorso non debbono aver superato il 35° anno di età.

D'altra parte va anche considerato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il limite massimo di età, fissato in linea generale a 35 anni, è suscettibile di elevazione in dipendenza dello stato personale delle singole insegnanti (coniugata con prole, eccetera), di qualifiche speciali dalle stesse possedute (invalida di guerra, eccetera), nonchè del servizio scolastico prestato, che sia suscettibile di riscatto ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. È pertanto da ritenere che non poche aspiranti potranno avvalersi della elevazione del limite di età sopra indicato.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

15 novembre 1968

GUANTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga di intervenire per risanare la situazione abnorme determinatasi presso il Commissariato della gioventù italiana di Matera dopo le decisioni di quel commissario circa la destinazione di alcuni locali di proprietà dell'ex GIL e se intenda, in secondo luogo, accogliere le richieste dei giovani del Partito socialista unificato di Matera.

La federazione giovanile del Partito socialista unificato, in un volantino diffuso lo scorso mese di agosto, denunciò l'operato del commissario della gioventù italiana di Matera che aveva ceduto in fitto alle ACLI alcuni locali di proprietà della ex GIL in quanto lo stesso commissario rivestiva la carica di componente l'organo di direzione provinciale della suddetta organizzazione.

La decisione presa veniva anche criticata per il fatto che le organizzazioni giovanili materane non dispongono di locali idonei per i loro incontri per poter svolgere l'attività culturale, sportiva e ricreativa e perchè migliaia di studenti provenienti dai più diversi comuni non dispongono di una casa dello studente.

I giovani socialisti di Matera, nel citato volantino, chiedono che il contratto di fitto sia annullato perchè viziato da evidenti « interessi privati in atti di ufficio » e che i locali siano ceduti al comune di Matera per essere messi a disposizione dei circoli giovanili e per costituire una casa dello studente.

Queste richieste coincidono con le aspettative della stragrande maggioranza della gioventù materana, per cui si auspica che esse non siano deluse, ma trovino accoglimento presso il Governo. (I. s. - 569)

RISPOSTA. — L'immobile di proprietà del Commissariato della gioventù italiana, situato nella via Cappellutti, n. 17 di Matera, fino al giugno 1966 è stato tenuto in fitto — con esclusione di alcuni locali del piano terreno adibiti a sede dell'ufficio provinciale Gioventù italiana — dal comune che l'utilizzò a sede di istituto scolastico.

In data 20 gennaio 1968 pervenne all'ente — non essendo ancora iniziati i lavori di riparazione dell'immobile, che la civica amministrazione al momento della riconsegna si era impegnato ad effettuare — richiesta delle ACLI di assunzione in fitto di alcuni locali situati anch'essi, come gli uffici della Gioventù italiana, al pianterreno dello stabile.

Non risultando pervenute altre richieste per i medesimi locali e avendo le ACLI accettato il canone annuo determinato dalla UTE più la maggiorazione del 20 per cento proposta dalla Gioventù italiana, la richiesta delle ACLI è stata accolta.

Il contratto ha la durata di un anno.

Quando l'immobile sarà completamente riattato, si provvederà a svolgervi, diretta-

mente o in via indiretta, attività in favore dei giovani.

Già nella palestra si svolgono corsi di ginnastica correttiva e sono in corso trattative con l'amministrazione provinciale per una sua migliore utilizzazione.

La Casa dello studente non è stata realizzata in quanto già esiste *in loco* analoga iniziativa dell'amministrazione comunale in locali del comune.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
GALLI

26 novembre 1968

LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere come mai il CIPA (Centro istruzione professionale agricolo) sia stato fino ad ora escluso dall'assegnazione degli utili delle lotterie nazionali devoluti, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 722 del 4 agosto 1955, ad enti aventi finalità sociali, assistenziali e culturali.

L'ultimo decreto di assegnazione indica, fra l'altro, enti quali l'Associazione italiana circoli sportivi, l'Associazione centri sportivi italiani, l'Istituto nazionale per l'addestramento professionale e per l'assistenza sociale, per cui non si comprende un ulteriore disconoscimento del CIPA che ha i requisiti richiesti, tanto che la sua esistenza è riconosciuta da vari Ministeri (agricoltura e foreste, lavoro e previdenza sociale, pubblica istruzione). (I. s. - 498)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri precisando che la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio, delle finanze, dell'interno e del tesoro.

L'emanazione del provvedimento è preceduta dal parere di una Commissione interministeriale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 agosto 1961. Detto organo, vagliate le numerose istanze che all'uopo pervengono ed avuto riguardo alle proposte formulate dai competenti Dicasteri, indica, di volta in volta, gli enti da prescegliere, ispirandosi al criterio di assecondare quelle iniziative assistenziali, sociali e culturali, anche se a carattere locale, che ritenga maggiormente meritevoli di aiuto e di incoraggiamento.

La sede centrale del Centro per l'istruzione professionale ed agricola ha prodotto, per la prima volta, domanda intesa ad ottenere l'ammissione al riparto degli utili delle lotterie nazionali, il 21 dicembre 1967.

Altre istanze, rivolte allo stesso fine, da parte di singoli Comitati proviciali del centro stesso, sono poi pervenute soltanto tra il luglio e l'ottobre del corrente anno.

Ciò premesso, devesi far presente che, a causa della limitata disponibilità di fondi, non hanno finora potuto trovare accoglimento numerosissime istanze, ancorchè prodotte da tempo e provenienti da enti meritevoli della massima considerazione.

Il Ministro delle finanze
FERRARI-AGGRADI

26 novembre 1968

MACCARRONE Antonino, SALATI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se non reputano giusto e doveroso intervenire prontamente, nelle rispettive competenze, nei confronti delle autorità greche in Italia e dei questori affinchè cessi ogni sopruso ed ogni intimidazione nei confronti dei cittadini greci ospiti del nostro Paese e, specialmente, nei confronti di coloro che vi soggiornano per motivi di studio. (*Già interr. or. n.* 95). (I. s. - 825)

RISPOSTA. — Nè a questo Dicastero, nè al Ministero dell'interno risultano « soprusi » o « intimidazioni » nei confronti di cittadini greci e, soprattutto, di studenti greci, da parte dei nostri organi di polizia.

Detti stranieri, al contrario, hanno sempre beneficiato e beneficiano tuttora di un trattamento di favore da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza che hanno loro concesso proroghe di soggiorno in Ita-

lia, talvolta a lunga scadenza, specie per motivi di studio, anche in casi in cui a rigore — come per quanto riguarda i titolari di documenti di viaggio scaduti — avrebbero potuto essere applicate misure restrittive. Il numero di tali cittadini greci residenti in Italia è infatti oggi ben rilevante e non si sono registrate lagnanze da parte loro per un comportamento degli organi di pubblica sicurezza italiani che esulasse dai compiti normali previsti dalle leggi.

Quanto al comportamento delle autorità diplomatiche greche, nessun rilievo è stato portato a conoscenza del Ministero degli affari esteri, il quale pertanto ha ragione di ritenere che esse si attengano alle norme e alle consuetudini internazionali nei rapporti con i loro connazionali qui residenti. Del resto è evidente che da parte delle autorità italiane non verrebbe tollerato un atteggiamento, da chiunque assunto, che fosse in contrasto con il nostro ordinamento giuridico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MALFATTI

25 novembre 1968

MADERCHI, MAMMUCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se abbiano fondamento le notizie di stampa, gravissime e non smentite, secondo le quali la presidenza del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma abbia richiesto ed ottenuto un voto, sia pure non unanime, che avallava un provvedimento « discrezionale » di conferimento di 440 incarichi (di cui 350 fuori organico) a medici interni ed esterni agli Ospedali riuniti senza informare il consiglio di amministrazione nè delle esigenze specifiche di servizio che giustificassero una così vasta operazione, nè del modo come sono stati applicati i criteri che pure il consiglio stesso aveva deliberato, nè dei titoli giustificativi della graduatoria dei sanitari prescelti, nè delle ragioni che hanno consigliato l'assunzione di oltre 50 medici esterni al Pio Istituto, ove già operano 200 assistenti volontari, nè delle ragioni che hanno indotto a promuovere alla carica di aiuto 40 assistenti interini anzichè 40 medici assistenti effettivi.

Risulterebbe altresì che agli stessi direttori sanitari degli Ospedali non sarebbero stati comunicati i criteri che avrebbero dovuto presiedere alla definizione delle graduatorie e degli incarichi.

Gli interroganti chiedono, pertanto, nel caso le notizie corrispondano a verità, se non si ritenga necessario, anche a tutela della dignità professionale dei sanitari incaricati ed esclusi, intervenire perchè il provvedimento sia rinviato a nuovo esame e siano prese, anche applicando la nuova legge ospedaliera, le misure necessarie per assicurare agli Ospedali riuniti, già duramente provati dal 1945 ad oggi da ben sette gestioni commissariali, una direzione valida per amministrare uno tra i più delicati ed importanti istituti romani. (I. s. - 752)

RISPOSTA. — Le deliberazioni adottate dall'amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito e concernenti il conferimento di incarichi e le assunzioni di personale sanitario sono state sottoposte alla Commissione di tutela sul Pio Ente che, in via pregiudiziale, ha chiesto all'Istituto deliberante la produzione di alcuni atti e documenti ritenuti indispensabili per l'obiettivo esame dei provvedimenti.

Pertanto, non essendo intervenuta finora la decisione tutoria, le delibere in questione non sono efficaci.

Si fa inoltre presente che sono in corso di istruttoria gli atti necessari per riconoscere « Ente ospedaliero » il Pio Istituto di S. Spirito, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e per la contestuale determinazione della composizione del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

27 novembre 1968

MAGNO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sape-

re se è a conoscenza del fatto che presso la Commissione per l'artigianato di Foggia, per mancanza di finanziamenti da parte della Cassa per il Mezzogiorno, sono giacenti in attesa di istruttoria circa 800 domande di contributi per iniziative artigiane, presentate ai sensi della legge n. 717 del 1965. Molte di tali domande rimontano a oltre due anni addietro.

L'interrogante chiede di conoscere se e come il Ministro intenda intervenire per il finanziamento delle iniziative di cui sopra, che comportano una spesa complessiva di circa 2 miliardi di lire e richiedono perciò contributi della Cassa per il Mezzogiorno per circa 500 milioni di lire. (I. s. - 153)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si fa presente che la somma di 7 miliardi di lire, che rappresentava, alla data del 30 novembre 1967 il residuo dei fondi stanziati per l'intervento a favore delle iniziative artigiane, è stata interamente assorbita per l'erogazione dei contributi relativi alle pratiche in possesso della Cassa per il Mezzogiorno alla data predetta, pratiche che sono state restituite alle Commissioni provinciali per l'artigianato, incaricate di provvedere direttamente alla concessione ed alla liquidazione dei contributi stessi.

È tuttavia, all'esame del Parlamento un disegno di legge predisposto dal Governo inteso alla integrazione dei finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno per gli anni 1968-69 e alla assegnazione all'Ente medesimo di nuovi stanziamenti per l'anno 1970.

In tale quadro, il settore dell'artigianato non mancherà di essere tenuto nella debita considerazione, avuto riguardo dell'importanza che vanno assumendo le iniziative artigiane ubicate nei territori meridionali.

Il Ministro senza portafoglio
CAIATI

28 novembre 1968

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e con quali risultati sia stata portata a termine l'inchiesta riguardante l'assegnazione dei contributi per la costruzione di nuove abitazioni nel comune di Accadia (Foggia), in applicazione delle disposizioni di legge a favore dei danneggiati dal terremoto dell'agosto 1962. (I. s. - 422)

RISPOSTA. — Non risulta a questo Ministero che sia stata disposta una inchiesta circa presunte irregolarità compiute nella assegnazione degli alloggi costruiti nel comune di Accadia ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il comune di Accadia ebbe a sostituirsi, su richiesta degli interessati, ai rispettivi proprietari già assegnatari del terreno prescelto per il trasferimento del rione Fossi, i cui alloggi ebbero a subire gravi danni in conseguenza del terremoto dell'agosto 1962.

Pertanto, avendo il comune in parola agito per conto ed interesse degli aventi diritto alla concessione del contributo, nessuna assegnazione di case venne operata da parte del comune medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

15 novembre 1968

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è vero che in provincia di Foggia si registra la mancanza di grano selezionato da seme, per cui numerosi coltivatori non riescono ad approvvigionarsene, e, in caso affermativo, come si intenda fronteggiare la situazione. (I. s. - 692)

RISPOSTA. — Effettivamente, il grano duro selezionato da seme, prodotto, nella decorsa campagna cerealicola in provincia di Foggia, non è risultato sufficiente a coprirne il fabbisogno locale e ciò anche in rapporto alla accresciuta domanda di grano duro, la cui coltura va gradualmente aumentando, in concomitanza con la contrazione delle superfici investite a grano tenero.

Il Consorzio agrario provinciale — che, nelle precedenti annate, acquistava normal-

mente grano duro per la destinazione a seme dai produttori della provincia, per oltre 100 mila quintali — quest'anno ha potuto reperirne soltanto 45 mila quintali, con le caratteristiche minime previste dalla legge, per cui ha dovuto approvvigionarsi fuori provincia per altri 70 mila quintali, allo scopo di fronteggiare le pressanti richieste. Analogamente hanno fatto le ditte sementiere, per soddisfare le esigenze della loro clientela.

Comunque, attualmente il disagio è sensibilmente attenuato, sia per effetto di scambi interaziendali, sia perchè il Consorzio agrario sta provvedendo a mettere a disposizione degli agricoltori grano duro delle varietà « patrizio » e « capeiti », con germinabilità idonea.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

28 novembre 1968

MANNIRONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga opportuno modificare il sistema seguito finora per l'invio della posta di Roma alla zona nord-orientale e centrale della Sardegna, e in particolare a Nuoro.

Attualmente detta posta, spedita per aereo notturno a Cagliari, riesce ad arrivare a Nuoro nel pomeriggio del giorno successivo e, perciò, viene distribuita solo nella mattinata del secondo giorno, cioè dopo quasi 36 ore e talvolta dopo 48 ore.

Agli stessi funzionari ed impiegati delle poste locali, oltre che al pubblico, appare molto più pratico e conveniente che la posta destinata alle zone predette sia inviata via mare, da Civitavecchia ad Olbia, dove arriva la mattina alle 6 e può, perciò, arrivare a destinazione nella mattinata stessa.

Tutto ciò, naturalmente, non impedirà che quella parte di posta che, per l'ora in cui viene imbucata in Roma o che arrivi a Roma da altre località più lontane, non si riesca a far partire per l'imbarco a Civitavecchia col treno che parte da Roma alle 21, sia fatta proseguire più tardi per aereo. In tal modo, però, la grande parte della posta avviata con la motonave arriverà a destinazione in Sardegna con maggiore celerità. (I. s. - 709)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che le attuali norme di avviamento della corrispondenza prescrivono che gli uffici postali del continente inoltrino le corrispondenze per la Gallura e per Nuoro città e provincia per via di superficie fino alla partenza dei treni coincidenti a Civitavecchia con la motonave per Olbia.

Solamente dopo le ultime partenze dei treni di cui sopra, tutte le corrispondenze, non potendo fruire del collegamento per via mare, vengono incluse nei dispacci in consegna all'aereo del servizio postale AZP 11, in partenza da Roma alle ore 3,35. Le corrispondenze così avviate arrivano a Nuoro alle 10,00 con il treno AT 605, in tempo utile per la distribuzione pomeridiana nel capoluogo.

L'organizzazione attuale, quindi, utilizza sia il collegamento marittimo che quello aereo, a seconda della convenienza tecnica che offrono i singoli mezzi in relazione alla celerità dell'inoltro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

15 novembre 1968

MINNOCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali è stata finora disattesa la richiesta, avanzata dalla Sovrintendenza ai monumenti del Lazio fin dal 5 settembre 1968, del decreto di sospensione dei lavori della ditta Giuliani Nicola in comune di Pofi (Frosinone). (I. s. - 503)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'ordine di sospensione dei lavori della ditta Nicola Giuliani nel comune di Pofi è stato trasmesso — per la notifica all'interessato — al Pre-

fetto di Frosinone con telegramma n. 7812 del 3 ottobre 1968.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

25 novembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga oltremodo urgente disporre l'ammodernamento della strada statale n. 18 nel tratto che dal bivio di Serra S. Bruno (Catanzaro) conduce a Vibo Valentia e Mileto, in tal modo proseguendo lavori già da tempo avviati nei tratti immediatamente precedenti. L'urgenza dell'opera è dettata dall'enorme traffico che provoca notevoli ingorghi a causa delle continue curve, dalla vicinanza del centro industriale di Vibo Marina e dal movimento turistico in continua ascesa in tutta la zona. (I. s. - 204)

RISPOSTA. — Per il momento non è previsto l'ammodernamento, auspicato dal senatore interrogante, del tratto della strada statale n. 18 « Tirrena inferiore » compresa tra la località Bivio Angitola e Vibo Valentia.

Peraltro le correnti turistiche e il traffico commerciale potranno beneficiare quanto prima dell'imminente apertura al traffico di un tronco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che corre parallelamente alla precitata statale.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

15 novembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga urgente intervenire presso l'INAM per l'aumento dell'organico del personale amministrativo della sezione territoriale di Vibo Valentia onde far fronte alle moltiplicatesi esigenze dei lavoratori che fanno capo a quella sezione (circa 100 mila) il cui personale in atto è del tutto insufficiente numericamente, nonostante i continui e lodevoli sacrifici, anche per l'apertura del recapito amministrativo di Nicotera ed il funzionamento già in atto dell'unità distaccata di Tropea attualmente con l'organico di un solo impiegato. (I. s. - 366)

RISPOSTA. — L'INAM ha fatto presente che allo stato attuale non si rende possibile aumentare l'organico della sezione territoriale di Vibo Valentia per indisponibilità di personale.

L'Istituto ha, comunque, assicurato che non mancherà di seguire, con la dovuta attenzione, la situazione evidenziata dalla signoria vostra onorevole per riesaminarla in occasione delle assunzioni da effettuare in futuro, mediante concorsi, a seguito di ampliamenti di organico già deliberati.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
BOSCO

18 novembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se ritenga opportuno invitare l'ENI, il quale ha da tempo acquisito per notevole cifra in comune di Vibo Valentia (Catanzaro) una vasta estensione di terreno (circa 70 ettari) in zona panoramica e servita da strade, ma allo stato del tutto abbandonata, ad attuare il promesso villaggio turistico per i propri dipendenti, sia pure ponendo concretamente e sollecitamente in essere collaborazioni con altri organismi pubblici o privati per non disperdere la saggia ed opportuna iniziativa originaria. (I. s. - 398)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione a risposta scritta n. 398, inserita nel resoconto sommario n. 19, si fa presente che l'ENI, in realtà, non ha mai promesso « la realizzazione di un villaggio turistico » nei terreni ai quali si riferisce la signoria vostra onorevole.

La « Nuovo Pignone », società del gruppo ENI provvide a suo tempo all'acquisto di

tali terreni, ma unicamente allo scopo di costruire abitazioni per i dipendenti. Fino ad oggi, peraltro, l'esigenza di realizzare alloggi per il personale non si è ancora verificata.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

18 novembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se l'AGIP intenda o meno rispettare l'impegno assunto, sin dal 1962 con l'allora Presidente del Consiglio dei ministri, di dotare la Calabria di una idonea rete di « motel » — allora previsti a Soverato ed a Sant'Eufemia Lamezia — e se non ritenga di riconsiderare ed attuare, ampliandolo, detto piano di insediamenti contemporaneamente all'integrale apertura della rete autostradale. (I. s. - 402)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione n. 402, presentata, con richiesta di risposta scritta, dalla signoria vostra onorevole al Senato della Repubblica ed inserita nel resoconto sommario n. 19, si fa presente che l'AGIP non prevede la realizzazione di *motels* a Soverato e a Sant'Eufemia Lamezia sia per la vicinanza di altri alberghi in costruzione o in progettazione, sia in considerazione della opportunità di localizzare le nuove iniziative nel settore alberghiero in prossimità di arterie ad intenso traffico turistico-commerciale.

Il Ministro delle partecipazioni statali
Bo

18 novembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interrogante, avendo preso visione del decreto ministeriale del 16 maggio 1968 con il quale viene dichiarato « di pubblico interesse, a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il fabbricato sito in Stignano - Vico Campanella 18 » e rilevato che tale dichiarazione muove dall'erroneo presupposto che in tale casa sia nato il filosofo Tommaso Campanella, mentre la storia ci insegna che questi ebbe i natali a Stilo, chiede se il Ministro non intenda modificare il sopraindicato documento. (I. s. - 403)

RISPOSTA. — Va premesso che esula dalla competenza del Ministero della pubblica istruzione mettere in discussione la veridicità di quanto risulta da documentazione storica ufficiale. Si fa presente che il decreto ministeriale 16 maggio 1968 con il quale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1938, n. 1089, è sottoposto a vincolo il fabbricato sito in Stignano - Vico Campanella, 18, è stato adottato sulla base delle informazioni desunte dall'archivio provinciale di Napoli circa il luogo di nascita del filosofo Tommaso Campanella. D'altra parte risulta anche vero che all'epoca della nascita di Campanella, Stignano era Casale di Stilo.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

15 novembre 1968

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi e le ragioni della mancata istituzione della sezione staccata del liceo scientifico a Tropea, formalmente proposta dal Provveditore agli studi di Catanzaro nella rituale graduatoria del corrente anno 1968.

Lo strano silenzio del Ministero, che si ripete ogni anno e da più tempo, contrasta con le legittime istanze del mondo giovanile e culturale della città di Tropea e non ha alcuna seria giustificazione, anche perchè la Amministrazione provinciale di Catanzaro ha posto a disposizione un vasto e completo edificio e gli oneri finanziari sarebbero estremamente limitati. (I. s. - 716)

RISPOSTA. — La domanda di istituzione di una sezione staccata di liceo scientifico nel comune di Tropea non ha potuto essere accolta per l'anno scolastico 1968-69 in quan-

to con i fondi disponibili si è dovuto dare la precedenza a richieste più urgenti.

Si assicura comunque che le esigenze scolastiche della predetta località saranno tenute nella migliore considerazione in sede di elaborazione del piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1969-70.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

25 novembre 1968

PAPA, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivissimo malcontento degli insegnanti di educazione fisica che frequentano, presso l'ISEF di Napoli, i corsi straordinari previsti dalla legge n. 932 del 24 ottobre 1966.

Per un'errata interpretazione, da parte della direzione dell'ISEF, delle finalità dei corsi stessi, istituiti per l'aggiornamento della preparazione culturale e didattica di insegnanti che già da molti anni lavorano nella scuola, si tende, durante le esercitazioni pratiche, più che a porre in rilievo il valore scientifico e didattico dell'esercizio, ad imporne l'esecuzione diretta, sottoponendo gli insegnanti, la gran parte in età avanzata, a sfibrante fatica e a pericolosi sforzi, mentre, per l'assenza di un programma organico di studio in rapporto ai fini dei corsi, si conferisce all'esame teorico la funzione di un accertamento, più che delle attitudini e della preparazione culturale generale, della quantità delle nozioni apprese.

Il malcontento degli iscritti ai corsi, che in questi giorni hanno effettuato uno sciopero di protesta, è dovuto altresì al soffocante clima autoritario e antidemocratico dominante nell'istituto, donde derivano anche irregolarità e abusi ampiamente denunziati in un documento dell'UNIEF (Unione nazionale insegnanti educazione fisica).

Gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda disporre sia per la più esatta interpretazione della legge n. 932 in ordine alle esercitazioni pratiche e agli esami teorici, sia per assicurare agli iscritti ai corsi una condizione più serena di studio e di lavoro, sia per colpire tutti gli abusi che si sono verificati (*Già interr. or.* n. 89). (I. s. - 641)

RISPOSTA. — La legge n. 932 ha previsto l'istituzione, presso gli istituti superiori di educazione fisica, del corso triennale riservato agli insegnanti incaricati di educazione fisica, nelle scuole secondarie, iscritti negli elenchi speciali.

Tale provvedimento ha cercato di facilitare il conseguimento del diploma di educazione fisica, titolo accademico di grado universitario, con particolari provvidenze in deroga alle norme statutarie (ammissione senza concorso, dispensa dei limiti di età, ammissione anche dei riformati e degli esonerati dall'educazione fisica nelle scuole secondarie, esonero dalla frequenza alle lezioni teoriche e possibilità di frequentare le lezioni pratiche in periodi di tempo non coincidenti con quelli del calendario scolastico).

I predetti corsi speciali non sono stati istituiti invece per l'aggiornamento della preparazione culturale, come erroneamente asseriscono gli onorevoli interroganti.

La protesta cui si riferisce l'onorevole interrogante è dovuta al mancato accoglimento di richieste degli allievi, molte delle quali in contrasto con le vigenti disposizioni legislative e statutarie.

Inoltre, nonostante che la legge preveda che i programmi debbano essere gli stessi dei corsi normali (articolo 3 legge n. 932) non risulta che le esercitazioni siano particolarmente gravose, specie per i più anziani. Sono proprio quest'ultimi, anzi, che frequentano i corsi con buon profitto, dando prova di buona volontà e sopportando i necessari sacrifici meglio dei più giovani.

Per quanto riguarda, infine, le irregolarità e gli abusi denunziati dall'UNIEF si fa presente che, espletati i necessari accertamenti, è risultato che, presso l'ISEF di Napoli, venne concessa un'abbreviazione di corso di un anno agli allievi già laureati Guido Balzerano ed Alfredo Mendia.

Tale abbreviazione di corso venne deliberata dal Consiglio direttivo del predetto

Istituto, nelle sedute dell'11 febbraio 1965 e del 1° febbraio 1966, in contrasto con gli articoli 24 e 29 dello Statuto.

Va considerato però che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il potere discrezionale che la Pubblica amministrazione ha di annullare d'ufficio gli atti amministrativi illegittimi non può essere esercitato in ogni caso. Condizione inderogabile infatti è che non sia trascorso molto tempo e che sussista un pubblico interesse all'annullamento, ovviamente diverso da quello generico dell'osservanza della legge. Nei due casi di irregolarità accertati, trattasi di atti amministrativi consolidati; e si aggiunga, poi, che i due interessati hanno anche superato successivamente l'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento.

Conseguentemente non si ritiene di poter disporre l'annullamento dei diplomi di educazione fisica già conseguiti.

Comunque, mentre gli organi competenti dell'ISEF di Napoli sono stati invitati ad attenersi per l'avvenire alle vigenti disposizioni, si sta procedendo all'accertamento di eventuali responsabilità.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

25 novembre 1968

PICARDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Considerato che la revisione della pianta organica della Corte di appello di Caltanissetta ha reso più difficile e lento il funzionamento degli organi giudiziari di quel distretto;

considerato che, peraltro, la revisione medesima è del tutto illegittima, così come ha deciso il Consiglio di Stato per un ricorso relativo alla revisione della pianta organica di altro distretto, in quanto la revisione avrebbe dovuto disporsi per legge,

si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare tale grave stato di disagio e se non ritiene opportuno disporre la revoca della revisione della pianta organica e la integrazione di quella delle Preture di Caltanissetta, Gela e Mazzarino. (I. s. - 619)

RISPOSTA. — La revisione delle piante organiche dei magistrati attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, non ha riguardato soltanto gli uffici giudiziari di Caltanissetta, ma tutti gli uffici giudiziari della Repubblica. Con il citato decreto presidenziale sono state infatti modificate le piante organiche dei magistrati addetti alle procure generali presso le Corti di appello, ai tribunali, alle procure della Repubblica presso i tribunali ed alle preture; e tali modifiche sono state disposte in forza del provvedimento suddetto, in attuazione di criteri di ordine generale che hanno caratterizzato la revisione degli organici della Magistratura, criteri basati sulla valutazione comparativa tra il numero dei magistrati ed il carico di lavoro di ciascun ufficio, con conseguente eliminazione delle sperequazioni esistenti.

Gli attuali organici dei maggiori uffici del distretto di Caltanissetta sono da considerarsi proporzionati sia alla quantità sia alla qualità del lavoro che ad essi fa carico e ciò è dimostrato dalla comparazione con gli organici ed il carico di lavoro di uffici di altri distretti. Va poi rilevato che il decreto del Presidente della Repubblica predetto ha apportato a tali uffici variazioni contenute in limiti del tutto modesti.

In particolare, per quanto concerne gli uffici specificatamente menzionati nella interrogazione (preture di Caltanissetta, Gela e Mazzarino), l'organico è rimasto invariato per le due ultime sedi (due pretori e un pretore rispettivamente) mentre per la prima l'organico, in base al decreto presidenziale sopra citato, è stato ridotto di un solo posto di pretore cosicchè esso è attualmente costituito da un consigliere pretore, da un pretore e da un uditore vice pretore.

Allo stato non è possibile far luogo al ripristino dei posti soppressi, per la considerazione che un provvedimento del genere comporterebbe, tra l'altro, la riduzione di posti in altri uffici ugualmente oberati.

In merito alla asserita illegittimità del decreto del Presidente della Repubblica del

1966, questo Ministero non è a conoscenza di alcuna pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento di provvedimento relativo a revisione di piante organiche.

Devesi, peraltro, osservare che il decreto medesimo non ha proceduto ad un mutamento del ruolo organico dei magistrati, il che avrebbe dovuto farsi naturalmente con legge, ma delle piante organiche dei singoli uffici giudiziari, le quali stabiliscono il numero dei magistrati assegnati ai singoli uffici giudiziari (tribunali, preture, corti d'appello, etc.) nei limiti del ruolo organico generale. Ed in proposito l'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, concernente: « disposizioni per l'aumento dell'organico della Magistratura e per le promozioni » tuttora operante, dispone che le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, entro i limiti del ruolo organico.

Il Ministro di grazia e giustizia
GONELLA

27 novembre 1968

PIOVANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e come intenda intervenire onde sia normalizzata la situazione sindacale nel maglificio « Omino di ferro » di Casorate Primo (Pavia) con succursali a Pavia e a Besate.

All'interno del maglificio le maestranze, per la massima parte ragazze giovanissime, sono sottoposte a una disciplina vessatoria, con multe che fioccano per i motivi più inverosimili. Essendo esse scese in agitazione per ottenere un premio di produzione e un mutamento dei rapporti disciplinari, la direzione della fabbrica, il 10 luglio 1968, ha sospeso 22 operaie; proclamato lo sciopero perchè tali arbitrarie e intimidatorie sospensioni fossero ritirate, la direzione ha risposto sospendendo altre 37 operaie.

Si profila così uno stato di estrema tensione, di cui giustamente si preoccupano non solo le operaie interessate, ma tutta l'opinione pubblica, e in particolare il movimento studentesco, che ha manifestato in varie forme la sua solidarietà con le operaie.

Si richiede un pronto ed energico intervento, che faccia recedere la direzione della fabbrica e l'Associazione industriali di Pavia dalla loro intransigenza, per certi aspetti perfino provocatoria. (I. s. - 135)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il 19 luglio scorso, presso la sede dell'Associazione degli industriali di Pavia, è stata composta la vertenza insorta presso la ditta «Omino di ferro », di Casorate Primo, per la sospensione dal lavoro di 59 dipendenti.

Risulta che la Società ha assunto l'impegno di riammettere in servizio 55 lavoratori mentre ha licenziato in tronco gli altri 4 per violenze e minacce attuate nei confronti di colleghi in occasione degli scioperi.

Il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale
BOSCO

18 novembre 1968

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere che cosa osti al pagamento dei contributi di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, all'Organismo rappresentativo universitario pavese (ORUP).

Non si vede come possano trovare applicazione nei confronti dell'ORUP le disposizioni restrittive o, più esattamente ancora, abrogative, di cui alla circolare ministeriale del 19 giugno 1968, n. 288, e al telegramma del 24 luglio 1968. L'ORUP, infatti, non può essere considerato al di fuori della legalità, nemmeno nell'interpretazione datane dal Ministero, dal momento che è avvenuta una regolare riforma dello statuto ORUP preesistente, votata, secondo le norme statutarie, dall'organo competente nella sua ultima seduta, i cui atti sono stati depositati presso un notaio. Le cariche sono state rinnovate; l'ORUP non è contestato da nessun gruppo di studenti nè tanto meno scavalcato; le assemblee di facoltà non si sono costituite di fatto al di fuori dell'ORUP, ma sono or-

gani statutari dello stesso; non è ripartito per facoltà il gettito globale dei contributi, ma solo una parte di esso, esaurite le altre voci del bilancio; le assemblee erano previste anche nello statuto precedente e le loro spese di funzionamento presentate come voci di uscita nei bilanci preventivi e consuntivi approvati dagli organi competenti; esistono amministratori responsabili, nominativamente indicati, dei fondi ORUP; non c'è neppure, quindi, alcuna remora di carattere amministrativo che ne impedisca la trasmissione; esiste un parere favorevole del Comitato di controllo, presieduto dal professor Pototschnig, ordinario di Diritto amministrativo; il rettore riconosce l'ORUP quale rappresentanza legale degli studenti, tant'è vero che, fra l'altro, a questo organismo ha richiesto, prendendone atto, il parere sui contributi generali di laboratorio per l'anno accademico 1968-69, a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, articolo 12.

Poichè gli studenti pavesi hanno regolarmente versato le loro quote per le attività dell'ORUP all'atto dell'iscrizione, e l'ORUP, a causa della sospensione dei pagamenti, si trova in serie difficoltà finanziarie, si rende necessario un sollecito sblocco della situazione, con il ritorno alla corresponsione dei contributi come previsto dalla legge e come è sempre avvenuto in passato. (I. s. - 566)

RISPOSTA. — Va premesso, circa la modifica dello statuto dell'Organismo rappresentativo universitario pavese (ORUP), che il nuovo statuto appare impreciso (articoli 7 e 9 dello statuto medesimo) per quanto attiene alle modalità per la composizione delle assemblee e per la loro costituzione.

L'articolo 7 del nuovo statuto infatti così recita: « Le assemblee di Facoltà si danno ciascuna le forme organizzative confacenti all'attività disposta dalle assemblee stesse dandone comunicazione alla segreteria dell'ORUP e al Consiglio di disciplina ». L'articolo stesso non indica, pertanto, in qual modo si proceda all'elezione dei tre membri del Consiglio di interfacoltà.

Ciò a modifica dell'articolo 22 dello statuto abrogato in cui era specificato: « l'elezione dei consiglieri di Facoltà, si effettua con il metodo proporzionale di Hondt secondo quanto sarà specificato nel regolamento elettorale ».

Nel nuovo statuto quindi non vengono specificate le norme essenziali che debbono assicurare la libera elezione degli organi deliberanti. Comunque il Ministero della pubblica istruzione — il quale peraltro si riserva di consigliare le opportune modifiche allo Statuto predetto, in modo che risultino chiare le norme di funzionamento dell'assemblea di Facoltà — non ha dato alcuna interpretazione sulla legalità o meno della avvenuta ricostituzione degli organi deliberanti dell'organismo universitario pavese, dal momento che è in attesa di conoscere se di fatto sia stato garantito l'esercizio del diritto di voto e se le operazioni elettorali siano state svolte nella piena legalità.

Premesso ciò e considerato che in base al nuovo statuto non risulta compresa tra i fini istituzionali dell'organismo universitario l'attività assistenziale che è, invece, lo scopo specifico cui sono destinati i fondi di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, il Ministero della pubblica istruzione non ha ancora autorizzato l'erogazione, all'organismo universitario predetto, dei contributi previsti dalla legge 18 dicembre 1951, numero 1551.

Si assicura comunque che acquisiti gli elementi e constatata l'esistenza delle condizioni richieste dalla citata legge 18 dicembre 1951, n. 1551, per l'erogazione dei contributi in parola, verrà concessa l'autorizzazione di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

15 novembre 1968

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza delle recenti vicende che hanno caratterizzato la vita dell'Istituto autonomo case popolari di Carbonia. In particolare, se è a conoscenza dello scioglimento, avvenuto pochi mesi or sono, del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e della nomina di un Commissario

straordinario e se ha avuto notizia del provvedimento preso dal Ministro suo predecessore, poche ore prima di lasciare l'incarico ministeriale, provvedimento diretto a revocare il Commissario e a nominare un nuovo presidente (scelto, vedi caso, tra le file del partito e della corrente politica cari all'onorevole Mancini) ripristinando, anche, il vecchio Consiglio di amministrazione che era stato sciolto pochi mesi prima in seguito alle generali e giuste critiche suscitate dalla sua gestione.

Interroga, pertanto, il Ministro per sapere se non intenda revocare il provvedimento preso, con tanta sospetta sollecitudine, dal suo predecessore, mantenendo per il momento la gestione commissariale, risolvendo i problemi urgenti secondo le richieste delle organizzazioni sindacali e politiche di Carbonia, per giungere, quanto prima, alla ristrutturazione e riorganizzazione dell'Istituto autonomo case popolari e alla nomina di un Consiglio di amministrazione democratico e rispondente alle istanze della cittadinanza di Carbonia. (I. s 119)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 1870 — in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* — è stato revocato il provvedimento, in precedenza adottato, di scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le case popolari della Società mineraria carbonifera sarda e di nomina di un commissario governativo, per la gestione straordinaria dello stesso Istituto.

Con il medesimo decreto è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione di detta gestione speciale e ne è stato nominato presidente il signor Virgilio Erriu in sostituzione del dimissionario professor Vittorio Giordano.

Formale comunicazione di detto provvedimento è stata data agli interessati con lettera in data 2 ottobre 1968.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

27 novembre 1968

PIRASTU. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se non intenda promuovere l'immediata istituzione di idonei corsi di qualificazione e specializzazione per i lavoratori e tecnici sardi da impiegare negli impianti per la produzione di alluminio e allumina, in considerazione anche della drammatica crisi determinatasi nell'occupazione a Carbonia ed in tutto il Sulcis-Iglesiente e della minaccia di ulteriori massicci licenziamenti nelle miniere.

Per conoscere, altresì, se non ritenga del tutto insufficienti, come numero di partecipanti, i corsi già programmati e se non intenda invece promuovere l'istituzione di corsi che abbiano un numero di allievi adeguato, almeno, ai livelli occupazionali previsti dallo stesso Governo per i due stabilimenti e che possano assicurare la copertura, con personale sardo, dei nuovi posti di lavoro.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda adottare al fine di evitare qualsiasi discriminazione politica nella scelta degli allievi e per assicurare agli stessi allievi indennità adeguate e comunque non inferiori a quelle concesse da altre industrie operanti in Sardegna. (I. s. - 675)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione n. 675 presentata dalla signoria vostra onorevole al Senato della Repubblica ed inserita nel resoconto sommario n. 37-38, si comunica che la società ALSAR, nel quadro delle direttive impartite dall'EFIM, si è resa promotrice dell'istituzione di corsi di qualificazione professionale per operai nel territorio di insediamento industriale del Sulcis-Iglesiente.

L'azione svolta ha portato a concreti risultati. Infatti, l'ORAFOS di Carbonia, ente specializzato nella formazione di unità lavorative qualificate, ha già indetto, con l'intervento finanziario della Regione sarda, un primo corso di qualificazione professionale per operai, al quale seguiranno altri in relazione alle esigenze di lavoro che si manifesteranno nella zona di concentrazione industriale del Sulcis-Iglesiente.

Secondo quanto riferito dall'EFIM, la ALSAR ha tenuto conto, nella formulazione di proposte relative al numero dei qualifi-

candi, delle esigenze di mano d'opera che potranno manifestarsi sin dai prossimi mesi presso le imprese che assumeranno lavori e forniture per la realizzazione degli impianti di Portovesme, in modo da evitare, o ridurre al minimo, l'importazione in Sardegna di operai continentali e favorire così l'occupazione di lavoratori locali.

Naturalmente l'ALSAR, a suo tempo, assumerà, previa selezione, i lavoratori necessari per l'esercizio dei propri impianti scegliendoli tra coloro che risulteranno qualificati dall'ORAFOS.

Per quanto concerne la preparazione dei tecnici che potranno essere impiegati negli impianti di Portovesme per la produzione di alluminio primario, si osserva che il problema interessa ancora più direttamente la ALSAR. La società ha, infatti, già predisposto le formule più idonee al raggiungimento degli obiettivi specifici e provvederà a metterle in atto secondo le scadenze stabilite dal programma.

Infine, si assicura che anche la società Eurallumina, dopo il parere positivo espresso dal CIPE nella riunione dell'11 ottobre corrente anno, opererà per la formazione del personale nello stesso modo della società ALSAR.

Ovviamente il concreto inizio dei corsi di preparazione avverrà non appena saranno formalizzate le decisioni della regione sarda, concernenti gli interventi di carattere finanziario, richiesti per la realizzazione dell'iniziativa.

Il Ministro delle partecipazioni statali
BO

18 novembre 1968

PIRASTU. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione esistente alle poste di Cagliari dove soltanto 67 portalettere sono incaricati del gravoso compito di distribuire la corrispondenza in una città grande ed in continua espansione e se non intenda, pertanto, intervenire subito al fine di aumentare gli organici e procedere ad una razionale organizzazione e riforma del lavoro postale, accogliendo le giuste rivendicazioni dei portalettere, scesi in sciopero da più giorni, e di tutti i postelegrafonici. (I. s. - 742)

RISPOSTA. — Al riguardo si partecipa che lo sciopero dei portalettere di Cagliari è cessato il 31 ottobre uscente scorso e che fra questa Amministrazione e le locali organizzazioni sindacali si è concordato quanto segue:

1) erogazione di compensi per le prestazioni straordinarie necessarie alla completa eliminazione della corrispondenza in giacenza ed effettivamente rese;

2) studio per l'attuazione del cottimo per i portalettere, con la revisione delle zone di distribuzione;

3) ricerca di una soluzione del problema di locali idonei allo svolgimento del servizio di portalettere.

Si fa presente inoltre che, mentre al 1° novembre del corrente anno l'assegno dei portalettere di Cagliari prevedeva 66 unità, attualmente ne risultano applicate 86.

Si informa infine che la situazione, per quanto riguarda il servizio di recapito delle raccomandate, lettere e cartoline, si è normalizzata, mentre esiste tuttora una giacenza di stampe propagandistiche e religiose, che peraltro è in corso di smaltimento.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

26 novembre 1968

PIVA, TEDESCO Giglia, MARIS, SALATI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza che in Grecia sta per iniziare un processo a carico di venti imputati, accusati di aver partecipato allo attentato contro il dittatore Papadopulos, organizzato, come è chiaramente emerso, dagli attuali dirigenti del regime fascista greco, con una tecnica che non è nuova a tali regimi.

Per conoscere, pertanto, se non voglia intervenire presso il Governo greco al fine di evitare che persone, responsabili soltanto

di perseguire ideali antifascisti e democratici, abbiano a subire una ingiusta condanna e per chiedergli di risparmiare al popolo greco ed agli altri antifascisti e democratici di tutto il mondo un altro grave atto che recherebbe offesa alla coscienza di tutti gli uomini liberi. (I. s. - 796)

RISPOSTA. — La notizia del processo e della richiesta di condanna capitale nei riguardi di Panagulis ha suscitato nel Governo italiano, interprete dei sentimenti della opinione pubblica, la più profonda commozione e l'antica, consolidata amicizia per il popolo greco tanto affine al nostro ha accresciuto la determinazione di nulla lasciare di intentato per ottenere che prevalessero princìpi ispirati a clemenza.

Il Ministro degli affari esteri è dunque intervenuto fin dal 9 novembre disponendo che l'ambasciatore italiano in Atene — e contemporaneamente l'ambasciatore greco a Roma — fossero incaricati di far presente alle autorità del Governo greco il nostro auspicio che venissero risparmiate vite umane. Parallelamente, un personale messaggio veniva inviato dal ministro Medici al Ministro degli affari esteri in Grecia.

Nè si è mancato di tenersi al riguardo in contatto con i Governi alleati, sia in sede bilaterale sia in occasione degli incontri durante il recente Consiglio ministeriale della NATO, e si è riscontrato che le nostre preoccupazioni trovavano in essi piena rispondenza.

Appresa la notizia della avvenuta condanna di Panagulis, nuove istruzioni sono state inviate, il 18 corrente, al nostro ambasciatore in Atene affinchè si adoprasse pressantemente per promuovere una decisione di concessione della grazia all'imputato. L'opportunità di un atto di clemenza veniva altresì sottolineata, come è stato reso noto attraverso la stampa, da un appello che il Presidente del Consiglio ha personalmente inviato al Capo del Governo greco.

Mentre, pur avendosi motivo di nutrire ragionevoli speranze, ancora incerte sono le notizie circa la sorte del Panagulis, non par dubbio che da parte del Governo italiano si sia fatto tutto quanto le circostanze potevano consentire. Si è oltre tutto inteso di far avvertire, insieme con l'espressione dei nostri sentimenti sul piano umanitario, l'auspicio che l'atto di clemenza costituisse una dimostrazione della ricettività del Governo greco agli appelli che scaturiscono dalla coscienza del mondo democratico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MALFATTI

26 novembre 1968

POERIO, TROPEANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere come intenda intervenire per evitare che il fumo del laterificio Russo di Passo di Salto di Catanzaro Lido continui a produrre danno alle persone ed alle cose attraverso le ceneri espulse dalla ciminiera.

La circostanza è stata fatta presente, a suo tempo, alle competenti autorità locali, ma nessun provvedimento è stato finora preso sicchè decine di famiglie hanno fatto pervenire agli interroganti una petizione per chiedere un intervento al competente Ministero della sanità.

I danni finora prodotti sono enormi e la mancata soluzione del problema, attraverso l'impianto di un processo di depurazione, potrebbe trasformare il risentimento legittimo di quelle popolazioni in motivi di ordine pubblico. (I. s. - 143)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue.

Nella contrada Passo di Salto di Catanzaro lido è in funzione una fornace di laterizi, ove lavorano 33 operai.

Tale fornace, alta 4 metri, è situata alla periferia del centro abitato ed è sprovvista di depuratore. Ciò, naturalmente, causa gli inconvenienti lamentati dalle signorie loro onorevoli.

Questa Amministrazione ha interessato della questione il Sindaco di Catanzaro il quale, con ordinanza n. 51 del 4 settembre scorso, ha disposto che il proprietario del

laterificio in parola munisca l'impianto di un depuratore di fumi.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

19 novembre 1968

POERIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intenda provvedere al pagamento immediato delle indennità di esproprio ai proprietari delle terre attraversate dalla superstrada jonica Catanzaro Lido-Crotone nel tratto « Bivio di Cutro-Crotone ».

Decine di proprietari e, tra questi, molti assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila — Ente di sviluppo agricolo in Calabria — attendono il pagamento delle terre espropriate per la costruzione della superstrada.

Si tratta per la maggior parte di contadini bisognosi che, oltre ad avere avuto danneggiati i terreni, non riescono ancora ad avere il pagamento delle terre espropriate da parte dell'ANAS. (I. s. - 144)

RISPOSTA. — L'ANAS ha regolarmente autorizzato il pagamento, per tutti i verbali finora pervenuti, delle indennità di esproprio concordate con le ditte in dipendenza dei lavori di sistemazione e miglioramento della strada statale n. 106 « Jonica » nel tratto indicato dal senatore interrogante.

Peraltro si fa presente che, a seguito dell'occupazione dei terreni in massima parte di proprietà dell'onorevole signoria vostra, le formalità anzidette hanno richiesto un maggior tempo, avendo dovuto l'ANAS prendere contatti oltre che con gli assegnatari dei terreni anche con l'Ente medesimo.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

15 novembre 1968

POZZAR. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intenda intraprendere per ovviare ai gravissimi inconvenienti che si verificano nella sezione INAM di Brugherio (Milano), attrezzata, a suo tempo, per assistere 8.000 iscritti e dove attualmente — con la stessa attrezzatura, lo stesso numero di locali e di personale — gravitano oltre 40.000 assistiti. Il centro di Brugherio, come è noto, è stato notevolmente interessato al fenomeno della immigrazione interna.

Tale situazione della sezione INAM comporta gravissimi disagi per i lavoratori assistiti per la carenza del servizio sanitario, la insufficienza del personale, l'inadeguatezza dei locali, l'inefficienza del servizio specialistico e l'eccessivo affollamento, causa di disordine e di confusione.

Secondo le norme dell'INAM, la sezione di Brugherio, catalogabile nella 3ª categoria, necessiterebbe per i servizi di una superficie utile di metri quadrati 1.500 contro i 400 attuali.

La situazione, pertanto, appare, a parere dell'interrogante, del tutto insostenibile per cui s'impone, urgente ed efficace, un intervento del Ministero al fine di sollecitare un impegno dell'INAM a predisporre una organica sistemazione della Sezione INAM di Brugherio. (I. s. - 487)

RISPOSTA. — L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, all'uopo interessato, ha comunicato che già nel marzo dello scorso anno è stato attuato un notevole potenziamento dei servizi del complesso poliambulatoriale di Brugherio.

L'Istituto ha inoltre fatto presente che, allo scopo di ridurre il numero degli assistiti che gravitano sul presidio in questione, è stata disposta recentemente l'istituzione di un'altra sezione territoriale in Cologno Monzese, per la cui realizzazione la sede provinciale di Milano sta provvedendo, con ogni sollecitudine, al reperimento di una idonea sistemazione ambientale.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
BOSCO

27 novembre 1968

PREMOLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere:

a) se la Pubblica Amministrazione, sia direttamente sia indirettamente, tramite i suoi organi ed uffici sanitari, ha i mezzi, gli strumenti e il personale competente per dare piena e concreta applicazione alle norme contenute nelle leggi 15 febbraio 1963, numero 281, e 8 marzo 1968, n. 399, riguardanti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

b) in caso negativo, se e quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare alle attuali deficienze.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che, sebbene nel nostro Paese (in conformità alla denuncia fatta dall'Organizzazione mondiale della sanità circa i danni che può recare alla salute dell'uomo l'uso indiscriminato di antibiotici nell'alimentazione del bestiame e nell'agricoltura) vi è una legislazione tra le più perfette per eliminare o ridurre al minimo il rischio di danni degli antibiotici e dei residuati della loro preparazione sulla salute pubblica, risulta che non viene fatta rispettare in pieno tale legislazione per mancanza di adeguati controlli e di laboratori particolarmente attrezzati. (I. s. - 505)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

Le leggi 15 febbraio 1963, n. 281 e 8 marzo 1968, n. 399, colmano una lacuna che esisteva da tempo nel nostro Paese, relativamente alla disciplina della produzione e del commercio dei mangimi per animali, affrontando il problema dell'alimentazione animale nei suoi aspetti più immediati; ciò in rapporto alle nuove tecniche di alimentazione ed alla possibilità di impiego di sostanze aggiuntive nell'alimentazione stessa con la finalità di incrementare la produzione e diminuirne i costi.

Tuttavia, questa Amministrazione non ha gli strumenti idonei per garantire l'osservanza di tali disposizioni da parte dei produttori.

Difetta, infatti, numericamente di personale qualificato da impiegare per i controlli nella fase di produzione e di commercializzazione dei prodotti.

Per quanto più particolarmente concerne i servizi veterinari di Stato, questi hanno un organico del tutto insufficiente per far fronte alle esigenze dei servizi cui detti sanitari sono preposti, mentre sono in atto nel Paese i piani di profilassi nazionale per la eradicazione della tubercolosi e della brucellosi ed i piani di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina.

Nelle stesse condizioni di carenza del personale si trova altresì l'Istituto superiore di sanità, anche per quanto riguarda i laboratori di veterinaria, ai quali spetta, oltre i molteplici compiti loro devoluti, anche quello delle analisi di revisione degli integratori e dei mangimi per gli animali, e l'importante compito del controllo dei vaccini che sono oggetto d'acquisto da parte dello Stato.

Le situazioni rilevano quindi una condizione di disagio nel particolare settore, per ovviare alla quale non sono sufficienti la buona volontà ed il super lavoro, non sempre riconosciuto, cui si sottopongono i funzionari dello Stato.

A tale carenza si aggiunge che la necessaria collaborazione dei servizi veterinari comunali, indispensabili per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sanitaria, è resa difficile dalla tendenza delle amministrazioni comunali a sopprimere posti e a creare situazioni di disagio economico e normativo ai veterinari comunali, per motivi di bilancio, date le note condizioni economiche dei comuni italiani.

I problemi accennati possono trovare la doverosa soluzione in leggi che prevedano un adeguato allargamento dei ruoli del Ministero della sanità che includa, nel particolare settore dei servizi veterinari, chimici, biologici, zootecnici e, del pari, anche per i ruoli dell'Istituto superiore di sanità, un potenziamento proporzionato ai compiti che detto Istituto è chiamato ad assolvere.

Così anche i servizi veterinari comunali dovrebbero essere potenziati ed organizzati in modo migliore.

Notevole contributo alla risoluzione del problema connesso con il controllo dei mangimi potrebbe essere apportato dall'approvazione del disegno di legge concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, che, nelle vesti di enti sanitari di diritto pubblico, avrebbero tra i propri compiti istituzionali gli esami e le analisi di campioni di mangimi e di integratori prelevati d'Ufficio.

L'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.), riconoscendo l'importanza del riflesso che l'alimentazione animale può avere nei confronti della salute umana, ha raccomandato di tenere in particolare considerazione il problema degli eventuali residui antibiotici negli alimenti di origine animale.

L'attuale impiego di princìpi attivi per l'integrazione dei mangimi, oltre ad essere oggetto di valutazione, ai fini dell'impostazione che deriva per il nostro Paese al Ministero della sanità, delle necessità applicative della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è tema di direttive per i Paesi del mercato comune nonchè di attenzione da parte di organismi internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità e la FAO.

Il Ministro della sanità
ZELIOLI LANZINI

19 novembre 1968

PREZIOSI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare — anche in relazione alla legge circa il riordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, n. 325 del 12 marzo 1968 — in favore del personale ex ausiliario (impiegati ed agenti assunti nell'Amministrazione con contratto a termine in base alla legge n. 2023 dell'8 ottobre 1927) che da moltissimi anni attende di vedere riconosciuto il proprio diritto alla valutazione del servizio prestato a suo tempo in qualità di contrattista ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Ciò anche in considerazione del fatto che, all'atto della sistemazione in ruolo del predetto personale, l'Amministrazione provvide ad incamerare tutte le quote previdenziali trattenute e già versate all'Istituto cauzioni e quiescenza, già intestato « Costanzo Ciano », nonchè ad operare le trattenute integrative arretrate anteriori alla data del 1° luglio 1945, per il trattamento di quiescenza e di buonuscita.

Sarebbe giusto quindi che fosse riconosciuto agli ex ausiliari il diritto ad ottenere, all'atto del collocamento a riposo, la indennità di buonuscita, anche per il predetto periodo, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (I. s. - 396)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che la questione segnalata forma oggetto di esame da parte di questa Amministrazione ai fini di una possibile soluzione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

21 novembre 1968

ROBBA, PALUMBO, ARENA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione (67) 13, approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio di Europa in data 29 giugno 1967, sulla stampa e la protezione dei giovani — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante loro da detta Risoluzione. (I. s. - 294)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno ha espresso parere pienamente favorevole sul progetto di Risoluzione in parola.

Il suddetto Ministero ha fatto inoltre presente che un utile contributo ai fini dell'ulteriore approfondimento del tema avrebbe potuto essere apportato dai risultati della ricerca effettuata sulla condizione giovanile, a cura della propria Direzione generale per le attività assistenziali italiane e internazionali. In tale inchiesta si prende particolarmente in considerazione l'influenza dei mez-

zi di comunicazione di massa sulla gioventù nell'aspetto psicologico e sociologico.

Nell'ambito delle attività operative in favore dei giovani, da realizzarsi presso il centro di Merano in collaborazione con la CEE, sarebbe stata peraltro cura del Ministero dell'interno di far partecipare alle iniziative, quanto più è possibile, gruppi responsabili di stampa, onde favorire la presa di coscienza dell'aspetto educativo della stampa destinata ai giovani.

Il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dal canto suo si propone di assicurare una larga diffusione nel nostro Paese, soprattutto presso gli organi d'informazione e quelli specializzati, al rapporto Michard-James sulla stampa e la protezione dei giovani, pubblicato dal Consiglio d'Europa.

È inoltre intendimento del suddetto Servizio predisporre la compilazione di un articolo sul tema della protezione della gioventù dalla stampa immorale, da pubblicare nella rivista mensile curata dal Servizio stesso « Vita italiana » nonchè nelle edizioni bimestrali della rivista nelle lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo).

Il Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio si dichiara anche pronto a considerare ogni altra possibile iniziativa rientrante nei propri compiti istituzionali ai fini di incoraggiare una politica sempre più efficace di protezione della gioventù dalla stampa immorale nel quadro, ovviamente, della libertà di stampa costituzionalmente affermata nel nostro Paese.

Il Ministero del lavoro infine ha fatto presente che la materia di cui alla Risoluzione in parola esula dalla sua competenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MALFATTI

14 novembre 1968

RUSSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritiene di rispondere all'appello rivolto dal comune di Monopoli (Bari) il quale trovasi in gravi difficoltà non potendo provvedere con i propri mezzi alla riparazione di circa 60 chilometri di strade collinari seriamente danneggiate dalle recenti piogge torrenziali.

Si fa presente che l'agro di Monopoli è permanentemente ed intensamente abitato e che i danni subìti, aggravando il già complesso problema e frustrando molti sforzi della civica amministrazione, procurano gravi disagi ai rurali intralciati nelle più vitali esigenze. (I. s. - 425)

RISPOSTA. — Nei giorni 24 e 25 agosto 1968 un violento nubifragio si è abbattuto sul comune di Monopoli provocando, tra l'altro, notevoli danni alla viabilità extraurbana ed in particolare a quella collinare dell'agro del comune predetto.

Le strade maggiormente danneggiate sono le seguenti: S. Luca, Del Mozzo Petrarolo, S. Vincenzo, Rizzitello, Francisto San Oronzo.

In particolare le stesse hanno subìto la asportazione di tratti di manto stradale con conseguente interruzione del traffico.

Per il ripristino provvisorio del transito su dette strade è stata assegnata al Provveditorato alle opere pubbliche di Bari la somma di lire 10 milioni in applicazione del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Il comune di Monopoli, in data 30 giugno 1967, ha inoltrato varie domande di contributo in base alla legge 21 aprile 1952, n. 181, per sistemazione e costruzione di strade interne.

Tali domande saranno tenute presenti in sede di formulazione dei futuri programmi compatibilmente con la disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle domande presentate da altri comuni per opere del genere.

Si fa presente, poi, che allo stesso comune di Monopoli è stato recentemente promesso, il contributo di cui alla citata legge n. 181, nella spesa di lire 50.000.000, per lavori di sistemazione di strade interne ed extraurbane.

Il Ministro dei lavori pubblici
NATALI

15 novembre 1968

RUSSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli sono noti, tra gli altri, i danni subìti, in seguito a grandinate ed alluvioni, dai comuni di Licorotondo (Bari), Cisternino (Brindisi) e Pezze di Greco (Fasano di Brindisi), e come intende venire incontro alle necessità di quelle popolazioni gravemente danneggiate. (I. s. - 426)

RISPOSTA. — Come è noto, questo Ministero, allo scopo di alleviare la situazione di disagio dei coltivatori danneggiati dalle avversità atmosferiche verificatesi in varie zone del territorio nazionale posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recentemente convertito in legge, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata, danneggiata da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

Per la parte di specifica competenza di questo Ministero, il provvedimento prevede, a favore delle aziende colpite ricadenti in zone da delimitare con decreto di questo Ministero medesimo di concerto con quello del Tesoro, benefici contributivi, per il ripristino delle strutture, nonchè la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso dello 0,50 per cento e con addebito soltanto del 60 per cento del capitale mutuato, per la ricostituzione dei capitali di conduzione; e, per i coltivatori diretti, in alternativa con i predetti prestiti, nei casi di gravi perdite di prodotto, contributi in conto capitale, fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non eccedente le 500 mila lire.

Il provvedimento prevede, poi, la concessione di prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, riducibile all'1,50 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, per far fronte alle esigenze in genere di conduzione dell'annata agraria in corso e di quella successiva, nonchè al pagamento delle rate di prestiti e mutui, scadenti successivamente all'evento calamitoso.

Per le cooperative che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi dannosi, abbiano subìto una riduzione dei conferimenti di prodotto di oltre il 30 per cento, il tasso dell'interesse da applicare sui predetti prestiti è fissato nello 0,50 per cento.

Per le province di Bari e Brindisi, questo Ministero, con decreti del 16 settembre 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 dell'8 ottobre successivo, ha delimitato le zone agricole colpite, comprendendovi tutte quelle segnalate dalla signoria vostra onorevole, nelle quali, pertanto, potranno essere accordate le provvidenze contributive e creditizie considerate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, provvedendo, altresì, all'assegnazione, a favore degli ispettorati agrari locali, di congrui fondi per la concreta attuazione di tutti i benefici previsti dal provvedimento stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SEDATI

26 novembre 1968

TERRACINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale applicazione abbia avuto fino ad oggi la legge n. 1033 dell'8 novembre 1966, concernente la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo, secondo accordi stipulati dal Governo italiano, nonchè il successivo decreto presidenziale 8 novembre 1967, n. 1323, con specificazione del numero delle domande pervenute al Ministero e di quelle accolte, dei Paesi nei quali i cittadini hanno chiesto ed ottenuto di prestare il servizio di assistenza tecnica, dei titoli di studio da essi cittadini posseduti ed esibiti, delle ditte o imprese italiane o straniere con le quali gli stessi cittadini avessero contratti o atti di chiamata o promesse di ingaggio.

Per sapere altresì se e come si sia provveduto a dare pubblica notizia dell'elenco dei Paesi non europei nei quali si svolgono programmi di assistenza tecnica in base ad accordi in atto con l'Italia o con organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano. (I. s. - 571)

RISPOSTA. — In base alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, e alle relative norme di esecuzione sono state presentate finora 45 domande di rinvio della prestazione del servizio militare.

Di tali domande 20 sono state accolte ed il relativo provvedimento è stato comunicato agli interessati, 9 sono in corso di istruttoria, 16 non hanno potuto trovare accoglimento per mancanza dei requisiti prescritti.

I Paesi nei quali i giovani hanno chiesto ed ottenuto di prestare il servizio di assistenza tecnica e le ditte o imprese italiane o straniere con le quali gli stessi avevano contratti o atti di chiamata o promessa di ingaggio sono:

Libia: n. 2 assunti dal Ministero degli affari esteri italiano.

Somalia: n. 4 assunti dal Ministero degli affari esteri italiano (insegnanti presso scuole medie); n. 1 assunto dalla Presidenza della Repubblica della Somalia (interprete lingua inglese); n. 1 assunto dall'impresa italiana « Cogifrut »; n. 1 assunto dal Ministero dei lavori pubblici della Somalia.

Malì: n. 1 assunto dall'*Institut de Prèvoyance social* locale.

Congo: n. 1 assunto dall'*Institut national pour l'étude agronomique du Congo.*

Burundi: n. 1 assunto dall'Ospedale maternità di Kuntega come medico; n. 1 assunto dall'Istituto d'arte di Citega come insegnante scuole medie.

Zambia: n. 1 assunto dall'Impresa costruzioni Federici di Roma.

Marocco: n. 1 assunto dalla « Comtec » di Roma.

Etiopia: n. 1 assunto dalla ditta italiana « Architetti Barucci e Gaddo » di Roma.

Egitto: n. 1 assunto dal Ministero degli affari esteri italiano come insegnante scuole medie.

Brasile: n. 1 assunto dalla « Societade national del Instrucào » (Stato di Espirito Santo).

Filippine: n. 1 assunto dall'Impresa « Comtec » di Roma.

Gli interessati hanno esibito i seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria (varie specialità), n. 6;
laurea in scienze geologiche, n. 2;
Laurea in medicina, n. 1;
laurea in scienze economiche e commerciali, n. 1;
laurea in scienze agrarie, n. 1;
laurea in chimica, n. 1;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, n. 1;
laurea in giurisprudenza, n. 1;
diploma di Istituto tecnico agrario, numero 2;
diploma di Istituto tecnico per geometri, n. 1;
diploma di Istituto magistrale, n. 2.

I Paesi dove può essere validamente prestata l'opera dei giovani ai fini del rinvio del servizio di leva, sono tutti quelli d'oltremare nei quali detta opera sia riconosciuta utile dai Governi locali ai fini dello sviluppo del Paese e possa pertanto essere compresa dal Ministero degli affari esteri — ai sensi dell'articolo 5 del regolamento citato — nel quadro della generale programmazione dell'assistenza tecnica italiana ai Paesi in via di sviluppo.

Con tale impostazione si persegue lo scopo di rendere maggiormente operante la legge in questione e si rende superflua una precisa elencazione dei Paesi assistibili, che finirebbe col risultare limitativa.

Il Ministro della difesa
GUI

18 novembre 1968

TORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Ritenuto:

a) che alcuni Ispettorati del lavoro, in questi ultimi mesi, hanno elevato verbali con i quali si addebitano a datori di lavoro somme per contributi non corrisposti su somme erogate a titolo di integrazione del trattamento economico e di malattia e di infortunio corrisposto dall'INAM e dallo

INAIL nonchè altri addebiti sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti nei giorni di carenza per infortunio e malattia, durante i quali la ditta contrattualmente assicura ai propri dipendenti la normale retribuzione di fatto;

b) che la Corte di cassazione, a sezioni unite, con sua sentenza del 22 dicembre 1964, n. 2957, ha disconosciuto, per quanto riguarda le aziende del settore commerciale, la natura retributiva dell'indennità integrativa in questione, ritenendola invece di natura assistenziale e quindi non assoggettabile a contribuzione; così come, analogamente, non possono costituire corrispettivo di mano d'opera le somme corrisposte in periodo di carenza per infortunio e malattia avendo anch'esse carattere assistenziale in quanto sostitutiva del mancato intervento previdenziale;

c) che gli Istituti assicuratori (INPS con circolari n. 165/C e n. 1802/gs del 5 novembre 1966 e INAM con circolare n. 8/C del 3 febbraio 1967) disconoscevano la natura retributiva dell'indennità integrativa e, riconosciutane anche per il settore industriale la natura assistenziale, la escludevano dall'assoggettamento a contribuzione;

d) che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, invece, con sua circolare del 20 marzo 1968, n. 5/PS/11035-CO-18, ha espresso parere contrario al giudizio della Suprema Corte, perchè « la sentenza stessa non sembra aver sufficientemente considerato i princìpi da tempo applicati ed osservati in tema di retribuzione imponibile ai fini contributivi », perchè ha tratto spunto da una vertenza riguardante aziende del settore del commercio implicitamente negando qualsiasi interpretazione od estensione analogica della sentenza stessa e quindi autorizzando gli interventi degli Ispettorati del lavoro *in subiecta materia;*

e) che il Ministero con la predetta circolare non ha tenuto presente che le somme erogate dai datori di lavoro per i titoli *sub a*) non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di opera mentre esse di fatto sostituiscono, durante il periodo di carenza, il mancato intervento previdenziale;

f) che la Corte di cassazione, pur traendo spunto (come riconosce la circolare ministeriale del 20 marzo 1968) da un caso di specie, ha dettato un principio applicabile non settorialmente ma in via generale,

ciò premesso, l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga dare piena applicazione alla sentenza della Suprema Corte, pronunciata a sezioni unite, e quindi revocare la circolare del 20 marzo 1968 inibendo agli Ispettorati del lavoro di elevare addebiti per le fattispecie di cui *sub a*). (I. s. - 128)

RISPOSTA. — La decisione 22 dicembre 1964, n. 2957, delle Sezioni unite della Corte di cassazione, sulla non assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte ad integrazione dell'indennità di malattia nel settore dei commercio, trova fondamento nella particolare disciplina prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, concernente il trattamento di malattia dei lavoratori del commercio, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari.

Ed infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato citato, dispone espressamente, per i soli addetti al commercio, che: « Qualora i contratti di lavoro garantiscano ai lavoratori una indennità giornaliera di malattia superiore a quella suindicata ed i datori di lavoro vogliano provvedere al miglior trattamento per mezzo dell'Istituto nazionale anzichè direttamente, questo applicherà nei confronti di essi un supplemento di contributo nella misura proposta dall'Istituto nazionale ed approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

La suprema Corte ha conseguentemente ritenuto che siano escluse dal contributo quelle somme « che il datore di lavoro corrisponde direttamente al lavoratore, ma che vanno a carico delle gestioni previdenziali e mutualistiche, ossia quelle che, per legge o per accordi, il datore di lavoro è tenuto a compiere a favore del lavoratore, salvo a riceverne poi la rivalsa da parte delle gestioni suddette, e quindi anche quelle che il datore di lavoro, tenuto ad adempierle, possa

porre a carico delle gestioni esterne con apposito accordo».

Con la circolare n. 5 del 20 marzo scorso, richiamata dalla signoria vostra onorevole, lo scrivente ha inteso evitare applicazioni analogiche della decisione della suprema Corte in settori diversi da quello esaminato, dato che l'articolo 28 del testo unico delle disposizioni sugli assegni familiari (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797) vigente per la generalità delle assicurazioni obbligatorie e particolarmente per quelle gestite dall'INPS e dall'INAM, sottopone all'obbligo, contributivo la retribuzione, anche quando essa sia « in tutto o in parte » corrisposta dal datore di lavoro nei periodi di assenza dal lavoro, « qualunque sia la durata o la causa dell'assenza ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BOSCO

27 novembre 1968

TORTORA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intende adottare al fine di conseguire, con l'accoglimento delle giuste rivendicazioni dei dipendenti amministrativi in servizio presso i Provveditorati agli studi, il rapido ritorno alla normalità di una situazione che sta provocando confusione e disservizio nell'ambito della scuola e profondo disagio per insegnanti ed alunni. (I. s. - 606)

RISPOSTA. — Va premesso innanzitutto che lo SNADAS ha sospeso dal 16 ottobre scorso lo sciopero iniziato il 19 settembre, in quanto ha ritenuto soddisfacenti le assicurazioni, peraltro già date prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, che il Ministero della pubblica istruzione ha fornito il 14 ottobre rispondendo, alla Camera dei deputati, alle interrogazioni a risposta orale presentate sull'argomento.

La situazione scolastica è tornata alla normalità e d'altra parte le misure adottate dal Ministero della pubblica istruzione in occasione dello sciopero effettuato dallo SNADAS (Sindacato autonomo dipendenti amministrazione scolastica) hanno consentito un puntuale inizio dell'anno scolastico corrente riducendo al minimo i disagi degli alunni e del personale insegnante.

In particolare, per quanto riguarda le esigenze degli uffici scolastici periferici, si fa presente che il Governo è ben a conoscenza dell'insufficienza numerica di personale, resa più acuta dalla espansione scolastica e dai compiti nuovi ad essa connessi, nonchè dall'applicazione della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, che diminuisce la disponibilità degli insegnanti assegnati all'amministrazione scolastica.

Proprio in considerazione di tali esigenze, già negli ultimi due anni della passata legislatura, il Governo aveva predisposto disegni di legge relativi all'ampliamento degli organici senza ottenere esito positivo, perchè il problema veniva ritardato dalla elaborazione della legge di delega per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, alla cui non facile elaborazione partecipavano anche le organizzazioni sindacali.

La legge 16 marzo 1968, n. 249, che è entrata in vigore nell'aprile 1968, prevede all'articolo 3: « Il Governo è delegato entro un anno ad emanare i decreti per il riordinamento degli uffici periferici, secondo criteri di funzionalità ed in relazione alle esigenze di un più ampio decentramento amministrativo »; all'articolo 10: « Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1968 decreti per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili, amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali »; all'articolo 25: « Per la revisione dei ruoli organici centrali e periferici del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione si provvederà comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ».

Il Ministero della pubblica istruzione si è quindi impegnato a far definire i provvedimenti relativi che devono essere tra loro coordinati, nelle date stabilite, previa con-

sultazione dei sindacati e del Consiglio di amministrazione, nel quale i sindacati stessi saranno rappresentati. E, poichè ha ultimato il lavoro preparatorio, chiederà agli organi previsti dall'articolo 51 della legge n. 249 prima citata, d'intesa con i vari Ministeri, nonchè con la Commissione appositamente nominata, e non appena completata la consultazione sindacale, l'anticipo dei tempi previsti.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

18 novembre 1968

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.* — Si richiama la interrogazione scritta n. 6061 del 6 aprile 1967, rimasta senza risposta, per conoscere in quale misura e con quali direttive sia stata applicata, a partire dal 2° semestre del 1963 ad oggi, la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, modificata all'articolo 3 dalla legge 18 marzo 1958, n. 356, per la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza locale, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili e che si trovino in condizione di grave dissesto o siano nella impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari.

In particolare per conoscere quali provvedimenti di soppressione, liquidazione e incorporazione siano stati presi a partire dal 2° semestre del 1963 ad oggi in forza della predetta legge e quanti e quali provvedimenti siano allo studio, in corso di svolgimento e di chiusura. (I. s. - 278)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche per conto del Ministero delle partecipazioni statali.

In attuazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, questo Ministero, per il periodo 1° luglio 1963-31 agosto 1968, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) *Enti soppressi e posti in liquidazione*:

1) Istituto cotoniero italiano - decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1965;

2) Segretariato nazionale per la montagna - decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1965;

3) Fondazione per la sperimentazione agraria - decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1965;

4) Comitato carboni - decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1966;

5) Ente nazionale educazione marinara - decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1966;

6) Istituto di biologia marina - decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1966;

7) Istituto di malariologia « E. Marchiafava » - decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967;

8) Ente ausiliario di assistenza sociale - decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1967;

9) Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie - decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1967;

10) Comitato nazionale per la produttività - decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968;

11) Ente zolfi italiani - legge 12 marzo 1968.

B) *Enti incorporati*:

1) Ente per il turismo silano - decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1965.

C) *Enti e società di cui è stata avocata la liquidazione*:

1) Unione edilizia nazionale - decreto ministeriale 13 giugno 1966;

2) S. p. A. Commercio e traffico marittimo con l'Africa (SANE) - decreto interministeriale 2 febbraio 1965;

3) Ferrovie meridionali sarde - decreto interministeriale 28 maggio 1965;

4) S. p. A. Linee aeree transcontinentali italiane (LATI) - decreto interministeriale 4 luglio 1967;

5) Compagnia nazionale per il cotone di Etiopia (COTETIO) - decreto interministeriale 15 dicembre 1967.

D) *Provvedimenti in fase di perfezionamento*:

1) Incorporazione dell'Ente italiano per gli scambi teatrali nell'ente teatrale italiano.

E) *Gestioni liquidatorie chiuse*:

1) Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) - decreto ministeriale 21 settembre 1963;

2) Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura (ANEEA) - decreto ministeriale 18 marzo 1964;

3) Ente approvvigionamento carboni (EAC) - decreto ministeriale 12 agosto 1966;

4) Società anomina per imprese etiopiche (SAPIE) - Delibera assembleare del 23 febbraio 1967;

5) S. p. A. « CINES » - Delibera assembleare del 23 febbraio 1967;

6) Ente nazionale industrie cinematografiche (ENIC) - Delibera del 27 aprile 1967;

7) Ente economico della viticoltura - decreto ministeriale 13 ottobre 1967;

8) Fondazione per la sperimentazione agraria - decreto ministeriale 24 gennaio 1968.

F) *Liquidazioni in corso di svolgimento alla data del* 31 *agosto* 1968:

1) Ente economico della pastorizia;

2) Società mineraria italo-tedesca (SMIT);

3) Ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI);

4) Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR);

5) Azienda carboni italiani (A Ca I);

6) Ente nazionale distribuzione medicinali alleati (ENDIMEA);

7) Soc. An. Fertilizzanti naturali (Italia » (SAFNI);

8) Ente costruzione esercizi acquedotti (ECEA);

9) Istituto cotoniero italiano;

10) S. p. A. per il commercio e il traffico marittimo con l'Africa (SANE);

11) Segretariato nazionale per la montagna;

12) Ferrovie meridionali sarde S. p. A.;

13) Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM);

14) Comitato carboni;

15) Unione edilizia nazionale;

16) Istituto di biologia marina;

17) Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava »;

18) Ente ausiliario assistenza sociale;

19) S. p. A. Linee aeree transcontinentali italiane (LATI);

20) Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie;

21) Comitato nazionale per la produttività;

22) Ente zolfi italiani (EZI);

23) Compagnia nazionale per il cotone di Etiopia (COTETIO).

Inoltre, si comunica che sono in corso di studio o di trattazione, d'intesa con le competenti Amministrazioni, altri provvedimenti da adottare ai sensi della citata legge numero 1404.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

23 novembre 1968

VERONESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, distintamente per i Paesi dell'Europa, se e quante reti televisive abbiano, quanti programmi e le ore di trasmissione settimanali. (I. s. - 508)

RISPOSTA. — Al riguardo si rimette alla signoria vostra onorevole l'unito prospetto contenente i dati richiesti, facendo presente che per taluni Paesi i dati stessi sono parziali in quanto non si è in possesso di notizie aggiornate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DE LUCA

21 novembre 1968

AUSTRIA

Osterreichischer Rundfunk Ges. M. D. H.:

I programma: 51 ore settimanali;
II programma: 19 ore settimanali.

BELGIO

Radiodiffusione Television Belge (statale):

Programma in lingua fiamminga: 40 ore;
programma in lingua francese: 44 ore.

DANIMARCA

Danmarks Radio (statale):

I programma: 35 ore settimanali.

FINLANDIA

Oy Yleisradio Ad (statale):

I programma: 48 ore settimanali;
II programma: 23 ore settimanali.

I servizi di televisione commerciale sono dati in concessione alla *TESVISIO*.

FRANCIA

Radiodiffusion Television Francaise (statale) in concorrenza — per la parte radiofonica — con le stazioni commerciali private di Lussemburgo, Montecarlo e Andorra:

I programma: 69 ore settimanali;
II programma: 29 ore settimanali.

GERMANIA OCCIDENTALE

I servizi di radiodiffusione sono affidati a numerose società private (*Bayerischer Rundfunk - Hessischer Rundfunk - Norddeutscher Rundfunk - Radio Bremen -*

Saarlandischer Rundfunk - Sender Freies Berlin - Suddeutscher Rundfunk - Sudwestfunk - Westdeutscher Rundfunk - Deutsche Welle - Deutschlandfunk - Zweites Deutsches Fernsehen) formalmente riunite nella Comunità delle Radio tedesche (ARD):

I programma: 62 ore settimanali;
II programma: 50 ore settimanali;
III programma: 28 ore settimanali.

GIBILTERRA

Televisione commerciale esercitata dalla *Gibraltar Television Company*.

GRECIA

Hellenic National Broadcasting Institute.

IRLANDA

Radio Airan - Telefis Eireann (statale):

I programma: 48 ore settimanali.

LUSSEMBURGO

Radio - Tele- Luembourg.

MALTA

Malta Tvservice LTd.

MONACO

Radio Montecarlo.

NORVEGIA

I servizi di radiodiffusione di monopolio statale sono dati in concessione alla *Norsk Rikskringkasting*:

I programma: 29 ore settimanali.

PAESI BASSI

Stichting Nederlandsche Radio Unie che riunisce numerose società private (*Nederlandse Televisie Stichting - Algemene Vereniging Radio Omroep - Katholiecke Radio Amroep - Nederlandse Christelijke Radio Vereniging - Omroepvereniging Vara - Televisie Radio Omroep Stichting - Vrijzinning Protestantse Radio Omroep*):

I programma: 42 ore settimanali;
II programma: 27 ore settimanali.

PORTOGALLO

Emissora Nacional de Radiodifusad (statale); *Radiotelevisad Portuguesa SARL* (privata):

I programma: 57 ore settimanali.

REGNO UNITO

British Broadcasting Corporation (*BBC*); *Independent Television Authority* (*ITA*) (concessionarie):

BBC 1: 77 ore settimanali;
BBC 2: 41 ore settimanali;
ITA: 65 ore settimanali.

SPAGNA

Direccion General de Radiodiffusion y Television (statale):

I programma: 67 ore settimanali;
II programma: 23 ore settimanali.

SVEZIA

Sveriges Radio (privata):

I programma: 42 ore settimanali.

SVIZZERA

Societé Suisse de Radiodiffusion et Television:

programma in lingua tedesca: 50 ore settimanali;
programma in lingua francese: 50 ore settimanali;
programma in lingua italiana: 44 ore settimanali.

ITALIA

RAI - Radiotelevisione Italiana:

I programma: 62 ore settimanali;
II programma: 22 ore settimanali.

JUGOSLAVIA

Jugoslovenska Radiotelevizija - Paesi Europei del blocco comunista.

ALBANIA

Drejtoria é Radiodifuzionit:

I programma.

BULGARIA

Bulgariske Radioraspraskvane:

I programma.

CECOSLOVACCHIA

Cecoslovensky Rozhlas:

I programma.

GERMANIA ORIENTALE

Runfunkzentralstelle:

I programma: 65 ore settimanali.

UNGHERIA

Magyar Radiohivatal:

I programma.

POLONIA

Polske Radio:

I programma.

ROMANIA

Radiodifuziunea Romena:

I programma.

URSS

3 programmi.

ZUCCALA'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) in base a quali criteri il provveditore agli studi ha ritenuto di non accogliere o comunque di ostacolare l'iniziativa del patronato scolastico del comune di Saronno (Varese) che, in collaborazione con la civica amministrazione, aveva programmato per il corrente anno — come già per i cinque anni precedenti — corsi estivi di preparazione agli esami, del tutto gratuiti, per gli alunni più bisognosi, con tutte le garanzie per il rispetto delle norme vigenti;

2) per quali ragioni il predetto provveditore non ha neppure voluto ricevere, con atteggiamento di gratuito autoritarismo, l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Saronno che sollecitava un colloquio per la soluzione della controversia manifestatasi in merito all'approntamento dei corsi sopra ricordati;

3) se non ritiene di intervenire per consentire l'attuazione della benefica iniziativa senza che siano frapposte remore di assurdo ed inutile burocraticismo, considerato che i corsi hanno già avuto un'esperienza quinquennale senza che abbiano mai dato luogo ad inconveniente alcuno e con piena soddisfazione della cittadinanza, soprattutto per l'aiuto che danno alle famiglie più bisognose. (I. s. - 314)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Provveditore agli studi di Varese, in una corretta visione del fine primario dei Patronati scolastici (assistenza agli alunni bisognosi) con nota n. 6827, in data 17 giugno 1968, fece presente al Presidente del Patronato scolastico di Saronno che il proposto corso estivo di preparazione agli esami di riparazione per gli alunni delle scuole medie avrebbe potuto essere autorizzato a determinate condizioni (che esso, cioè, fosse riservato agli alunni bisognosi, che fosse gratuito, che le spese di gestione fossero sostenute con specifiche fonti di entrata e non a carico del bilancio dell'ente, il quale nell'anno finanziario precedente si era chiuso con un passivo di ben 3.000.000).

A seguito di tale comunicazione, nessuna iniziativa fece seguito da parte del Patronato scolastico predetto. Solo in data 15 luglio 1968 (circa un mese dopo il diniego del Provveditore agli studi) furono rivolte premure al Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione dell'iniziativa in questione.

Il Ministero, valutate le circostanze e in una visione più ampia delle funzioni del Patronato scolastico, ritenne di poter autorizzare l'iniziativa dandone comunicazione al Provveditore agli studi con nota in data 2 agosto 1968. Con tale lettera, fatta salva la partecipazione gratuita al corso suddetto degli alunni bisognosi, veniva consentito che agli appartenenti a famiglie abbienti fosse richiesto il versamento di un contributo.

Il contenuto della citata nota ministeriale fu portato a conoscenza del Presidente del Patronato scolastico, il quale, in data 19 agosto 1968, comunicò che, « dato il ritardo con cui gli era pervenuta l'autorizzazione suindicata, non è possibile mettere in atto alcuna iniziativa ».

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

15 novembre 1968

ZUCCALA'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza delle cause che hanno determinato la grave sciagura del 13 agosto 1968 nello stabilimento della « Montecatini-Edison » di Castellanza (Varese) nella quale due operai hanno perso la vita ed altri due sono stati feriti;

2) se, considerato il ripetersi di simili sciagure nello stesso stabilimento, non ritiene di intervenire al fine di accertare se siano state attuate tutte le necessarie previdenze di ordine tecnico ed umano per la salvaguardia della vita e della incolumità dei lavoratori.

In particolare l'interrogante sollecita la mediazione del Ministro o del Prefetto di Varese per un incontro tra la direzione dello stabilimento ed i sindacati dei lavoratori, che ne hanno già avanzato la richiesta, al fine di esaminare la situazione di sicurezza del lavoro nella fabbrica ed adottare gli eventuali opportuni provvedimenti per prevenire il ripetersi di luttuose sciagure come quella verificatasi. (I. s. - 414).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'Ispettorato del lavoro di Varese è risultato che la sciagura avvenuta il 13 agosto scorso nello stabilimento della Montecatini-Edison di Castellanza, nella quale due operai hanno perso la vita ed altri due sono stati feriti, è stata causata — presumibilmente — da una scintilla e dalla conseguente deflagrazione di residuati di metanolo mentre gli interessati — tutti dipendenti della ditta MARE, appaltatrice di lavori di manutenzione straordinaria e di installazione presso il citato stabilimento — eseguivano opere di saldatura all'impianto di metanolo.

Il predetto organo ispettivo, il quale ha inviato una dettagliata relazione sui fatti cennati all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, ha anche rilasciato alla ditta opportune prescrizioni in materia di prevenzione infortuni.

Circa il secondo punto dell'interrogazione, si fa presente che nello stabilimento Montedison di Castellanza (presso il quale sono occupati 913 operai e 274 tra impiegati e dirigenti) si erano in precedenza verificati, a partire dal 1965, un solo infortunio mortale, anch'esso riguardante personale dipendente da impresa esterna operante in appalto all'interno dello stabilimento, e 4 infortuni con esiti di invalidità permanente tra il personale dell'azienda.

Si aggiunge che l'organizzazione aziendale di prevenzione degli infortuni nello stabilimento di cui trattasi è costituita da un servizio alle dirette dipendenze della Direzione, da un comitato permanente aziendale per la prevenzione e la sicurezza — composto di 18 membri, tre dei quali designati dalla Commissione interna — e da appositi comitati per gruppi di reparti — dei quali sono membri permanenti i capi gruppo ed i capi reparto. Alle riunioni di questi ultimi comitati partecipano anche assistenti ed operai.

Risulta infine che, su richiesta di un'Associazione sindacale, la Prefettura e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Varese hanno stabilito che la situazione infortunistica della ditta venga al più presto esaminata dal Comitato provinciale di prevenzione infortuni, istituito ai sensi della circolare ministeriale 20 aprile 1964, n. 34158, del quale fanno parte oltre ai rappresentanti dello Ispettorato del lavoro, dell'INAIL e dell'ENPI, anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Una prima riunione del Comitato suddetto ha avuto luogo il 14 settembre scorso presso gli uffici del locale Ispettorato del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della Previdenza sociale
BOSCO

18 novembre 1968

ZUCCALÀ. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.* — Per sapere:

1) quali provvedimenti intendano adottare per ovviare alla grave situazione di disagio in cui sono venuti a trovarsi i lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e da quelle con ordinamento autonomo, che per ragioni di servizio risiedono permanentemente in territorio estero di confine, in seguito all'aumentato costo della vita nei Paesi confinanti;

2) in particolare se sono a conoscenza della grave situazione di sperequazione verificatasi con il sistema degli stipendi o paghe convertibili di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 722, che, mentre favorisce gli alti gradi nell'adeguamento delle retribuzioni, lascia gravi margini di sperequazioni per i gradi inferiori;

3) se non ritengano urgente adottare provvedimenti immediati per le categorie di lavoratori sopra ricordate che per esigenze di servizio sono costrette a sopportare l'onere di un forte aumento della spesa conseguente al rincaro della vita che, per quanto riguarda il territorio svizzero, ha avuto una incidenza del 30 per cento circa dal 1961 ad oggi, mentre gli assegni non hanno avuto alcuna variazione. Ciò al fine di evitare che la giusta agitazione in atto tra il personale per le rivendicazioni più volte sollecitate non porti allo sciopero ed alla conseguente paralisi del traffico confinario (*Già interr. or.* n. 36). (I. s. - 553)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La legge 28 luglio 1961, n. 722, consente la conversione, ad un cambio di favore, in valuta locale, del 50 per cento dell'ammontare mensile netto dello stipendio (o paga) e delle quote di aggiunta di famiglia del personale residente permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Modane, Chiasso, Innsbruck e Arnoldstein) ovvero del 65 per cento qualora lo stesso personale ivi risieda con la famiglia acquisita, con un limite massimo di 2 nuovi franchi per la Francia, di 3 franchi svizzeri per la Svizze-

ra e di 15 scellini austriaci per l'Austria, per ogni 100 lire da convertire.

Come è noto alla signoria vostra onorevole, lo stipendio da considerare a tali fini è quello previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

I rapporti di ragguaglio per il personale residente a Modane (Francia) e ad Innsbruck ed Arnoldstein (Austria), inizialmente fissati in ragione di 1,60 nuovi franchi per la Francia e di 10 scellini per l'Austria, sono stati successivamente aggiornati nel gennaio 1964 e da ultimo elevati, con decorrenza 1° marzo 1967, alle misure, rispettivamente, di 2 nuovi franchi e di 12 scellini per ogni 100 lire da convertire.

I rapporti di ragguaglio per il personale a Chiasso, fissati con decorrenza 1° settembre 1961 in misure variabili da franchi svizzeri 2,50 per le retribuzioni più basse a franchi svizzeri 2 per le retribuzioni più alte, sono stati, invece, finora mantenuti fermi onde non aggravare una situazione di fatto molto più favorevole venutasi a creare prima della nuova disciplina dettata dalla citata legge n. 722 del 1961. Infatti, tali rapporti sono più favorevoli rispetto a quelli stabiliti per le sedi di Modane, Innsbruck ed Arnoldstein, anche per la circostanza che il personale in servizio a Chiasso può agevolmente effettuare i propri acquisti in Italia, ossia a Ponte Chiasso che, come è noto, costituisce unico agglomerato urbano con Chiasso.

Si assicura la signoria vostra onorevole che i decreti finora emanati dal Tesoro per la determinazione del cambio in favore sono stati sempre preventivamente concordati con le Amministrazioni interessate, tenendo conto anche delle richieste delle organizzazioni sindacali e di categoria.

Non si ritiene, peraltro, che la richiesta di aumento del cambio di favore vigente per il personale in servizio a Chiasso possa essere assecondata, sia per i motivi esposti, sia per non intralciare, con provvedimenti settoriali, la risoluzione dei problemi di carattere generale connessi all'operazione di riassetto delle carriere e delle retribuzioni, di cui alla delega legislativa contenuta nella legge 18 marzo 1968, n. 249.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

27 novembre 1968

MAGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In merito alla necessità che con il prossimo anno scolastico sia istituito in Manfredonia (Foggia) — sia pure mediante la creazione di una classe per anno e inizialmente come sezione staccata del locale liceo scientifico o del liceo classico di Foggia ovvero di quello di Monte S. Angelo — un ginnasio-liceo statale.

L'interrogante fa presente che sono numerosi i giovani che nel prossimo anno scolastico vorranno frequentare il ginnasio, avendo conseguita la licenza media con la idoneità in latino, per cui una petizione a firma di molti genitori è stata indirizzata al Ministero e il Consiglio comunale di Manfredonia, con voto unanime, l'ha fatta propria, impegnandosi anche ad assumere a carico del bilancio comunale ogni spesa relativa ai locali. (I. s. - 418)

RISPOSTA (1). — La possibilità di istituire un liceo ginnasio nel comune di Manfredonia non è stata presa in considerazione dal momento che non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso. È appena il caso di far presente che neppure per i decorsi anni scolastici 1966-67, 1967-68 è pervenuta la richiesta di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione
SCAGLIA

(1) Sostituisce la risposta pubblicata nell'allegato della seduta n. 44 del 12 novembre 1968.